Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 18 giugno 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

DISGUIDI GAZZETTA UFFICIALE

Al fine di rendere più agile e tempestiva l'integrazione dei *fascicoli disguidati* della Gazzetta Ufficiale questa Amministrazione ne consente il ritiro immediato e diretto presso le librerie concessionarie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma.

Gli abbonati potranno pertanto rivolgersi alle librerie elencate in calce tenendo presente che la richiesta dei fascicoli dovrà essere avanzata nei termini previsti dalle condizioni d'abbonamento — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione — e corredata da una fascetta dell'abbonamento in corso.

Tale fascetta dovrà essere rilasciata al libraio con l'elenco dei numeri ritirati, timbrato e firmato per ricevuta.

BOLOGNA — piazza dei Tribunali, 5/F
FIRENZE — via Cavour, 46/R
GENOVA — via XII Ottobre, 172/R
MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3
NAPOLI — via Chiaia, 5
PALERMO — via Ruggero Settimo, 37
ROMA — via del Tritone, 61/A
TORINO — via Roma, 80

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in prima seduta pubblica per mercoledì 20 giugno 1979, alle ore 17,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. - Costituzione dell'ufficio di presidenza provvisorio.

II. - Elezione del Presidente.

(5663)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 1ª seduta pubblica per mercoledì 20 giugno 1979, alle ore 16,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Costituzione dell'ufficio provvisorio di presidenza.
2. — Costituzione della giunta delle elezioni provvisoria e proclamazione di deputati subentranti.
3. — Votazione per l'elezione del Presidente.

(5644)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **190.**

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Lentini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Lentini;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerata la grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Lentini è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Siracusa, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1878 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1979

PERTINI

MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1979
Registro n. 16 Giustizia, foglio n. 269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1979, n. **191.**

Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 1979, con la quale è stata approvata in via definitiva la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, contenuta nell'ipotesi di accordo raggiunta in data 23 dicembre 1978 fra le delegazioni degli stessi enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori da essi dipendenti; ipotesi di accordo confermata, con alcune precisazioni, dalle controparti con protocollo aggiuntivo del 7 febbraio 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali contenuta nell'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, come risulta modificata e integrata dal relativo protocollo aggiuntivo, allegata al presente decreto, è emanata ai sensi dell'art. 6, diciannovesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 34

IPOTESI DI ACCORDO DI CUI ALL'ART. 6, DICIASSETTESIMO, DICIOTTESIMO, DICIANNOVESIMO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 946, CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI, SIGLATA A ROMA IN DATA 23 DICEMBRE 1978, COME RISULTA MODIFICATA E INTEGRATA DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 7 FEBBRAIO 1979.

PREAMBOLO

Nei giorni 23 dicembre 1978 e 7 febbraio 1979, presso il Ministero del tesoro, tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario al tesoro on. Vincenzo Mancini, con l'A.N.C.I., l'U.P.I., l'A.N.E.A. e le organizzazioni sindacali della F.L.E.L., aderente alla Federazione unitaria C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., nonchè, separatamente, con l'I.N.T.E.S.A. (C.I.S.A.S.-F.I.S.A.E.L., F.I.A.D.E.L.-C.I.S.A.L. e F.A.E.L.-U.N.S.A.), la C.I.S.N.A.L.-F.N.D.E.L., la C.O.N.F.A.I.L.-F.A.I.L.E.L. e il S.U.M.I., in merito al rinnovo del contratto del personale degli enti locali per il triennio 1976-79, con scadenza 28 febbraio 1979, si è convenuto quanto segue nell'allegato che costituisce parte integrante del presente verbale.

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA CONTRATTUALE

Art. 1.

Il presente accordo nazionale, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 43/1978, si applica a tutto il personale dipendente dai comuni, dalle provincie e dai loro consorzi sia delle regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale e diventa esecutivo previa emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal citato art. 6.

Non è consentito alcun accordo integrativo in sede locale, salvo che ciò sia espressamente previsto dal presente accordo.

Esso è esteso al personale proprio dipendente dalle comunità montane.

In attesa della integrale applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, il presente accordo viene esteso al personale dipendente dalle I.P.A.B. e dagli E.C.A.

Tale norma vale anche per i dipendenti dalle I.P.A.B. e dagli E.C.A. esistenti nelle regioni a statuto speciale.

Il presente accordo ha validità fino al 28 febbraio 1979.

Capitolo II

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Art. 2.

Livelli retributivo-funzionali

Il personale è collocato sulla base dei contenuti di professionalità, specializzazione, responsabilità e autonomia delle relative qualifiche nei livelli retributivi funzionali di cui all'allegato *A*.

Art. 3.

Norme di accesso

L'accesso alle singole qualifiche dei vari livelli avverrà esclusivamente per concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove a contenuto teorico-pratico attinenti alla professionalità della relativa qualifica e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati con regolamento da emanarsi entro il 30 giugno 1979. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si applicano le norme vigenti.

Al concorso potrà partecipare il personale dei due livelli immediatamente inferiori a quello cui si concorre, con anzianità complessiva in tali livelli non inferiore a cinque anni, ovvero tre anni nel livello immediatamente inferiore, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a livello, salvo che questo non sia specificamente richiesto dalla legge per il particolare tipo di attività; il personale comunque dovrà essere in possesso del titolo di studio occorrente per l'accesso al livello immediatamente inferiore a quello per cui si concorre.

Per il personale in servizio al 30 settembre 1978, fermo restando quanto previsto dal precedente comma ai fini della anzianità richiesta e del possesso del titolo di studio richiesto dalla legge per il particolare tipo di attività, è sufficiente il titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

Nel concorso saranno previste per il personale interno riserve di posti della misura del 50 per cento.

Nel caso in cui il posto da ricoprire sia posto unico in organico il conferimento del posto stesso avverrà esclusivamente per concorso pubblico. Tale procedura viene osservata per i posti del 5° livello e superiori. Per i restanti livelli si procede per concorso interno. Qualora risulti disponibile un solo posto di una pianta organica formata da almeno due unità, il posto stesso va conferito per concorso interno.

La copertura dei posti per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente al livello immediatamente inferiore dovrà avvenire con personale interno e secondo i requisiti di cui sopra; profili che dovranno essere precisati con il regolamento di cui al precedente primo comma.

Le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove debbono essere uguali sia per il concorso pubblico che per quello interno. A tal fine le operazioni concorsuali saranno svolte da una unica commissione che opererà in tempi successivi, con precedenza per il concorso interno.

Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti per i sei mesi successivi.

I posti disponibili da mettere a concorso, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere coperti entro sei mesi tramite l'espletamento dei concorsi e comunque non oltre dodici mesi dalla data del relativo bando.

Le graduatorie dei concorsi restano aperte per due anni.

Nel caso di passaggio da un ente locale ad un altro ente locale tramite concorso pubblico, al dipendente viene riconosciuto il trattamento tabellare conseguito nell'ente di provenienza secondo le modalità previste dal successivo art. 20.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi devono essere modificate tutte le norme regolamentari che sono in contrasto con la legge n. 903 del 9 dicembre 1977.

La commissione giudicatrice del concorso è presieduta dal capo dell'amministrazione dell'ente o suo delegato, nominata dagli organi competenti dell'ente ed è composta da altri quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali o da altri sei o più membri, di cui due rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle designazioni dei membri che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, provvede con delibera motivata il consiglio dell'ente.

Per l'assunzione in servizio mediante pubblico concorso sono di norma richiesti, per l'accesso ai rispettivi livelli, i seguenti titoli di studio:

1° livello - Assolvimento della scuola dell'obbligo;
2° livello - Assolvimento della scuola dell'obbligo;
3° livello - Licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale, se richiesta;
4° livello - Licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale, se richiesta;
5° livello - Diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale, se richiesto;
6° livello - Diploma di laurea;
7° livello - Diploma di laurea;
8° livello - Diploma di laurea;
9° livello - Diploma di laurea.

Art. 4.

Orario di lavoro

In attesa che la materia di che trattasi venga disciplinata per l'intero settore del pubblico impiego, rimane in vigore la situazione attualmente esistente presso ciascun ente.

L'orario settimanale di lavoro non può superare le quaranta ore con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del presente accordo.

Il numero delle ore settimanali potrà essere articolato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, secondo le necessità funzionali dei singoli enti ed in relazione ai particolari servizi nei seguenti tipi di orario:

a) orario spezzato articolato su cinque giorni alla settimana (settimana corta) con almeno tre rientri pomeridiani;

b) orario unico articolato su sei giorni alla settimana, normalmente nell'arco della mattinata;

c) turno unico articolato su sei giorni settimanali in modo da coprire l'intero arco della giornata.

Possono coesistere, nell'ambito del medesimo ente, più forme di orario, secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, per particolari settori, ove funzionalmente possibile, con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.

Art. 5.

Ferie

Il congedo ordinario annuale viene fissato in trenta giornate lavorative, considerate comunque su sei giorni nella settimana, comprensive delle due giornate di congedo ordinario di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Ai dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della menzionata legge n. 937.

La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

Art. 6.

Congedo per malattia

Ai dipendenti può essere concesso nel corso di un anno un congedo complessivo non superiore ai sei mesi per malattia salvo migliori disposizioni di legge per particolari malattie

Il periodo trascorso in congedo per malattia è considerato ad ogni effetto giuridico ed economico come trascorso in servizio.

Durante il congedo per malattia non vengono corrisposti al dipendente gli emolumenti che presuppongono la presenza in servizio.

Art. 7.

Aspettativa per infermità

Quando la malattia si prolunghi oltre i sei mesi, il dipendente verrà collocato d'ufficio in aspettativa per infermità.

L'aspettativa non può protrarsi per più di diciotto mesi. Due periodi di aspettativa per infermità, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'aspettativa.

La durata complessiva dell'aspettativa per infermità e dell'aspettativa per infortunio o malattia contratta a causa di servizio non puo superare in ogni caso tre anni in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità, al dipendente in aspettativa per infermità che abbia raggiunto i limiti previsti dal presente articolo e ne faccia motivata richiesta, può essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa non superiore a sei mesi, durante il quale al dipendente verrà unicamente conservato il posto.

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, il dipendente che risulti non idoneo a riprendere servizio deve essere sottoposto alla procedura per la dispensa dal servizio stesso per motivi di salute, salva la facoltà dell'amministrazione di cui all'art. 9.

Art. 8.

Trattamento economico e giuridico durante l'aspettativa per infermità

Al personale collocato in aspettativa per infermità viene corrisposta l'intera retribuzione per i primi dodici mesi. Per il restante periodo verranno corrisposti i due terzi della retribuzione stessa.

Ad ogni altro effetto il periodo in aspettativa per infermità è considerato come trascorso in servizio.

Art. 9.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per ricuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale-retributivo od a livello inferiore. In quest'ultimo caso il dipendente avrà diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

Art. 10.

Accertamenti sanitari

Agli effetti della concessione dall'aspettativa e dell'eventuale mutamento di mansioni per inidoneità fisica, gli accertamenti sanitari sono di competenza di apposita commissione composta dall'ufficiale sanitario, da un medico nominato dal dipendente e da un esperto nominato dall'ente.

Accertamenti sanitari possono essere compiuti, a richiesta dell'amministrazione, con le suddette modalità, in qualsiasi momento, durante il congedo per malattia o durante l'aspettativa per infermità.

Art. 11.

Lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio non tutelate da copertura INAIL

Nel caso che all'infortunio od alla malattia contratta per causa di servizio residui una invalidità permanente parziale o totale, l'ente liquiderà al dipendente una rendita vitalizia nella misura e con le modalità stabilite dalla legislazione relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Le stesse disposizioni saranno applicate in caso di morte del dipendente nei confronti dei superstiti aventi diritto.

Ai lavoratori interessati si applica la disciplina dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Diritti e libertà sindacali

In attesa che la materia di che trattasi sia regolata per tutto il settore del pubblico impiego con apposita norma legislativa, resta in vigore quanto previsto dalle intese allegate all'accordo UPI-ANCI-FLEL del 5 marzo 1974.

Ad integrazione delle norme in esso contenute, si conviene che la misura dei contributi sindacali viene fissata all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali di categoria. La relativa riscossione viene effettuata dalla amministrazione mediante ritenuta il cui ammontare viene versato entro quindici giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni sindacali.

Art. 13.

Diritto allo studio

Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore individuali; tali ore sono utilizzate, in presenza di corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'ente, per il raggiungimento delle relative esigenze funzionali nonchè, in ragione del 3% del personale, per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, in scuola statale o istituti legalmente riconosciuti, regolarmente frequentati, fermo comunque restando il limite individuale.

Art. 14.

Igiene e sicurezza del lavoro - Medicina preventiva

L'amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizione di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute dei lavoratori.

Tutti i lavoratori sono sottoposti periodicamente e di regola almeno ogni cinque anni a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.

I lavoratori addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma precedente, almeno ogni due anni e riceveranno dall'amministrazione in via riservata i risultati diagnostici.

I lavoratori mediante le loro rappresentanze controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovono in concorso con l'amministrazione la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrità psicofisica.

Art. 15.

Rappresentanze ai fini assistenziali (Istituti di patronato sindacale)

I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, cui conferiscono speciale mandato per l'espletamento delle procedure aventi per oggetto prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.

I predetti istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività anche in relazione a quanto previsto per l'igiene e la sicurezza del lavoro e la medicina preventiva nei luoghi di lavoro dell'ente come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804 del 1947.

Art. 16.

Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio

L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'ente.

Art. 17

Rapporti di lavoro a tempo determinato

Nei limiti previsti dal decreto-legge n. 702/1978 e dalla relativa legge di conversione n. 3/1979, i lavoratori stagionali saranno reclutati tramite le graduatorie del collocamento ordinario.

Il servizio prestato nella stagione immediatamente precedente costituisce titolo preferenziale per la riassunzione.

Tal personale fruisce del trattamento economico iniziale della corrispondente qualifica di ruolo

Il trattamento economico del personale assunto a tempo parziale deve essere proporzionale a quello iniziale percepito dal personale di pari livello retributivo.

A detto personale, oltre al trattamento economico e alla indennità integrativa speciale proporzionale all'orario di lavoro, spetta, in proporzione, la 13ª mensilità; le eventuali quote di aggiunta di famiglia, se dovute, competono per intero.

Tali lavoratori hanno inoltre diritto a percepire direttamente dall'ente, alla fine del rapporto di lavoro, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

Art. 18.

Note di qualifica

Le note di qualifica ed i rapporti informativi sono aboliti.

Gli enti, d'intesa con le organizzazioni sindacali, potranno introdurre sistemi di valutazione del personale sulla base di criteri oggettivi da definire in sede di accordi nazionali.

Capitolo III

NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 19.

Trattamento economico

Il trattamento economico iniziale dei livelli previsti dall'allegato *A* è il seguente:

1° livello	parametro	100	L. 1.800.000
2° livello	parametro	116	» 2.088.000
3° livello	parametro	130	» 2.340.000
4° livello	parametro	142	» 2.556.000
5° livello	parametro	155	» 2.790.000
6° livello	parametro	178	» 3.204.000
7° livello	parametro	220	» 3.960.000
8° livello	parametro	263,33	» 4.740.000
9° livello	parametro	346,66	» 6.240.000

La progressione economica di ciascun livello si sviluppa per scatti e classi. Il valore degli scatti è del 2,50% sulla classe in godimento; si conseguono ogni biennio e vengono assorbiti all'atto dell'acquisizione della classe successiva; essi, pertanto, hanno le seguenti cadenze temporali: dopo il 2°, 5°, 8°, 12°, 14°, 17°, 19°, 22° anno e ogni successivo biennio di servizio.

Per i 9 livelli retributivi funzionali vengono previste 5 classi stipendiali, oltre l'iniziale, con cadenza al compimento del 3°, 6°, 10°, 15° e 20° anno. Il valore delle classi è del 16% costante sul valore iniziale del livello.

Dopo il conseguimento dell'ultima classe la progressione si sviluppa con scatti biennali illimitati del valore del 2,50%.

Al personale dipendente degli enti locali di cui all'art. 1 compete esclusivamente la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missione e trasferimento, della indennità per la funzione di coordinamento di cui all'art. 24, del compenso per servizio ordinario notturno e festivo nonchè delle indennità per maneggio valori, per radiazioni ionizzanti e per profilassi antitubercolare da determinare con le modalità di cui al regolamento di attuazione della legge n. 734/1973, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 146/1975, e successive modificazioni, nonchè con le modalità previste dalla legge n. 310/1953.

Allo stesso personale compete l'aggiunta di famiglia e lo assegno di sede ove spettante, l'indennità integrativa speciale e la 13ª mensilità, con i criteri stabiliti per i pubblici dipendenti, nonchè, se spettante, l'indennità di cui al successivo art. 25, punto 3).

Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati dalle amministrazioni comunali e provinciali a partecipare a commissioni e ai consigli di amministrazione, ad assolvere incarichi commissariali o comunque a compiere prestazioni nell'interesse di altri enti, sono versati dagli enti medesimi alla tesoreria delle amministrazioni. Nessuna eccezione può essere consentita rispetto a quanto previsto dal presente accordo.

Per il personale di cui al presente articolo, in servizio al 30 settembre 1978, contestualmente alla soppressione dei proventi, compensi e indennità di cui al precedente comma, viene mantenuto a titolo personale l'importo monetario non pensionabile e riassorbibile con i sucessivi miglioramenti economici corrispondente alla media dei compensi, proventi o indennità spettanti nel periodo 1° ottobre 1977-30 settembre 1978.

Agli effetti di cui sopra non si tiene conto di gettoni né di premi in deroga né di straordinario forfettizzato.

Art. 20.

Passaggio di livello

In occasione di inquadramento ad altro livello la retribuzione da attribuire al dipendente interessato sarà determinata aggiungendo alla nuova retribuzione iniziale un numero di aumenti periodici e/o classi tali da garantire l'importo acquisito per classi ed aumenti periodici nel livello di provenienza.

Nel caso in cui non si riscontrasse coincidenza di importi verrà mantenuto comunque l'importo maturato da riassorbirsi con il futuro aumento periodico o classe.

L'anzianità maturata dal dipendente nell'aumento periodico e/o nella classe di stipendio in corso di conseguimento all'atto dell'assegnazione del suddetto livello retributivo viene mantenuta ai fini dell'attribuzione del successivo aumento periodico o classe previsti dalla progressione economica orizzontale del livello acquisito.

Art. 21.

Lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono corrispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo di 150 ore annue pro-capite. Tale limite in casi di assoluta ed indilazionabile necessità può essere superato fino ad un massimo di ore 240 annue individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e previa delibera della giunta comunale o provinciale, fermo restando il limite di spesa complessiva pari a 150 ore annue pro-capite.

Il compenso orario è determinato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{retribuzione iniziale di livello} + \text{rateo 13ª mensilità}}{175}$$

maggiorata del 15%; per il lavoro strordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%. Le misure così ottenute, sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/175 dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Le tariffe di lavoro straordinario attualmente corrisposte, in quanto risultanti superiori alle nuove aliquote derivanti dal presente accordo, saranno conservate fino al 31 dicembre 1979; dal 1° gennaio 1980 saranno adottate le nuove tariffe previste dal presente accordo.

Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo o con particolari adattamenti di orario.

In presenza di particolari eccezionali eventi che incidono sulla funzionalità delle amministrazioni e sui servizi da rendere agli amministrati, previo confronto con le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti tempi e modalità per fronteggiare tali straordinarie evenienze anche con ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, fermo restando il limite complessivo di spesa di cui al primo comma.

Art. 22.

Lavoro ordinario notturno e festivo

Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 400 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 per le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotto a L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

Le eventuali eccedenze tra i compensi per servizio ordinario notturno e per il servizio di turno prestato nei giorni festivi in vigore al 30 settembre 1978 e le nuove tariffe previste dal presente accordo dovranno essere assorbite, a decorrere dal 1° gennaio 1980, in ragione delle seguenti percentuali per ciascun anno: 10, 20, 30 e 40 per cento.

La normativa di cui al presente punto non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte (es. guardiano notturno e figure simili).

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

Art. 23.

Missioni e trasferimenti

Il trattamento di missione e di trasferimento è regolato secondo le modalità di cui alla legge n. 417 del 26 luglio 1978 e al decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1978, n. 513. In conseguenza l'indennità di missione è così stabilita:

a) al personale inquadrato al 6°, 7°, 8° e 9° livello L. 19.100 giornaliere;

b) al personale dei restanti livelli L. 14.000 giornaliere.

Al personale inquadrato nei livelli 8° e 9°, inviato in missione, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese d'albergo di 1ª categoria; al restante personale è data invece facoltà di chiedere il rimborso delle spese d'albergo di 2ª categoria. In tali casi l'indennità di missione è ridotta di un terzo.

Al personale inquadrato nei livelli 8° e 9° è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza letto; al restante personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di 1ª classe.

Capitolo IV

NORME SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVE A PARTICOLARI FIGURE DI PERSONALE

Art. 24.

Coordinatore

In presenza di strutture dipartimentali comprendenti grandi aree funzionali e settori di attività integrate ed al momento della loro attuazione conseguente al provvedimento di ristrutturazione può essere istituita la figura del coordinatore dipartimentale.

La funzione di coordinatore dipartimentale è affidata a dipendenti del massimo livello presenti in ciascuno degli enti sottoindicati, è revocabile ed è retribuita con un compenso non pensionabile pari al 20 % del trattamento iniziale del livello contrattuale di appartenenza, non utile agli effetti della tredicesima mensilità e del lavoro straordinario.

Il coordinatore assomma alla direzione dell'unità operativa a cui è preposto il compito di coordinamento del dipartimento.

Il numero massimo di coordinatori istituibile è sei per i comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Messina, Trieste, Venezia e Verona, otto per i comuni di Napoli, Torino, Genova, Palermo, undici per i comuni di Roma e Milano.

Per le province di cui sopra il numero massimo di coordinatori istituibile può essere di quattro unità.

Art. 25.

Personale medico

In via provvisoria e in attesa dell'applicazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, si stabilisce quanto segue:

1) Ai medici dei servizi psichiatrici e dei consorzi provinciali antitubercolari è attribuito il trattamento economico previsto per il personale medico degli enti ospedalieri. La decorrenza di tale trattamento è fissata alla data del 1° ottobre 1978.

2) Gli enti, per la determinazione del trattamento economico del personale medico diverso da quello contemplato dal precedente punto 1), devono uniformarsi al principio della onnicomprensività, escludendo la corresponsione di emolumenti comunque denominati (anche se previsti da disposizioni di legge) in aggiunta alla retribuzione tabellare. Sono soppresse altresì le disposizioni di legge che consentono le erogazioni di somme al personale medico e non medico per prestazioni rese nell'interesse di privati e di enti pubblici da parte del personale comunale e provinciale. Tali somme sono interamente acquisite al bilancio dell'ente interessato.

3) Ai medici, biologi e chimici dei laboratori di igiene e profilassi, ai medici degli istituti provinciali di protezione e assistenza all'infanzia nonché agli ufficiali sanitari, ai veterinari comunali e ai medici igienisti, scolastici e del lavoro e psicologi, assunti in ruolo ed ai quali per effetto della normativa vigente è inibita l'attività libero professionale, viene attribuita una indennità di aggiornamento scientifico professionale di L. 65.000 mensili, per dodici mensilità, in aggiunta al trattamento economico tabellare che viene determinato nel modo seguente:

parametro 220 - assistenti medici, chimici e biologi dei L.I.P. e psicologi;

parametro 263,33 - medici e chimici coadiutori dei L.I.P.;

parametro 346,66 - direttori reparti medico e chimico dei L.I.P.;

parametro 346,66 - ufficiali sanitari, veterinari comunali dirigenti dei comuni di classe 1ª/*A* e medici direttori I.P.P.A.I. delle provincie di 1ª/*A*;

parametro 263,33 - ufficiali sanitari, veterinari comunali dirigenti dei comuni di classe 1ª/*B*, medici e veterinari dirigenti di settore, direttori I.P.P.A.I. di provincie di 1ª/*B* e aiuti I.P.P.A.I. di provincie di 1ª/*A*, direttore di farmacia.

parametro 220 - restanti ufficiali sanitari, veterinari comunali e condotti, medici igienisti, scolastici e del lavoro nonché medici degli istituti provinciali di protezione e assistenza all'infanzia, farmacista.

Per il personale medico diverso da quello contemplato al punto 1) del comma precedente e al restante personale di cui al punto 3) del medesimo comma, in servizio alla data del 30 settembre 1978, contestualmente alla soppressione dei proventi di cui al punto 2) del comma in argomento, viene mantenuto a titolo personale l'importo monetario, non pensionabile e riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, corrispondente alla media dei compensi e proventi spettanti a sensi di legge nel periodo 1° ottobre 1977-30 settembre 1978, decurtato della somma prevista quale indennità di aggiornamento scientifico.

Art. 26.

Vice segretari generali

Ai dipendenti in servizio presso gli enti alla data del 30 settembre 1978 con qualifica o funzioni di vice segretario generale viene mantenuto, in uno con la mansione, *ad personam*, il trattamento giuridico ed economico complessivamente acquisito, che comunque non dovrà essere inferiore al trattamento economico previsto per il massimo livello amministrativo esistente nell'ente stesso.

Art. 27.

Comandanti vigili urbani

Al comandante dei vigili urbani dei comuni di classe 1ª/*B* il livello retributivo funzionale attribuibile è il 7° rispondente a L. 3.960.000 annue lorde. Ai comandanti dei vigili urbani dei comuni di classe 1ª/*A*, il livello retributivo funzionale attribuibile è l'8° rispondente a L. 4.740.000 annue lorde.

Art. 28.

Profilo professionale dei vigili urbani

I vigili urbani sono agenti di polizia municipale con compiti di polizia amministrativa, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e con compiti di polizia giudiziaria relativamente a norme di leggi e di regolamenti comunali.

Art. 29.

Infermieri psichiatrici

Gli infermieri psichiatrici che hanno frequentato un corso della durata di un anno sono inquadrati al 3° livello (parametro 130). Gli infermieri psichiatrici che hanno frequentato un corso professionale della durata di due anni sono inquadrati al 5° livello (parametro 155).

Capitolo V

RISTRUTTURAZIONE E MOBILITÀ

Art. 30.

Per assicurare con le strutture degli enti la massima efficienza e produttività di gestione, anche ai sensi del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale, e della relativa legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3, le parti convengono di demandare in sede decentrata, previo confronto con le organizzazioni sindacali, la decisione dei problemi concernenti la riorganizzazione dei servizi e degli uffici, la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro in relazione ai profili organizzativi derivanti dal nuovo ordinamento delle riforme sociali in corso, dal decentramento e dalla delega di funzioni.

Ad integrazione di quelli contenuti nel comma terzo dell'art. 4 del decreto-legge n. 702, così come modificato dalla legge di conversione, i criteri informatori per la riorganizzazione dei servizi e per la organizzazione del lavoro, saranno:

a) l'utilizzazione di strutture operative per l'attuazione dei programmi, anche in forme associative e consortili, per i casi previsti dall'art. 5, comma nono, del decreto-legge n. 702 e della relativa legge di conversione;

b) la rapidità e la snellezza degli interventi e la semplificazione delle tecniche e dei procedimenti lavorativi;

c) l'adozione del metodo della programmazione e quindi del lavoro per programmi;

d) la valorizzazione e l'accrescimento delle capacità professionali degli addetti e di tutto l'apparato;

e) la possibilità di tempestiva verifica dei risultati e degli obiettivi con i necessari adeguamenti strumentali e procedurali;

f) l'introduzione e l'attuazione degli istituti di partecipazione e di democrazia organizzativa: la valorizzazione del lavoro collegiale, anche attraverso l'attuazione del metodo di lavoro di gruppo, la costituzione dei gruppi di lavoro e l'organizzazione delle conferenze di servizio come momento di verifica delle procedure, dei rapporti di lavoro fra le diverse strutture, dei compiti individualmente assegnati ai lavoratori in rapporto alla loro professionalità, dei risultati del processo lavorativo svolto e delle sue prospettive;

g) la realizzazione di piani organici di formazione ed aggiornamento professionale d'intesa con la regione ed in collaborazione con altri enti o istituti specializzati.

Le modalità operative per l'applicazione del principio della mobilità del personale tra enti locali, loro aziende e loro consorzi saranno:

1) la gestione della mobilità attraverso apposite graduatorie formulate secondo criteri oggettivi, da definire a livello regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacale, che comunque tengano conto delle esigenze personali e familiari del lavoratore (anche di studio), della sua età, dell'anzianità di servizio e della residenza;

2) il rispetto della qualifica professionale del dipendente, escludendo l'attribuzione di livelli funzionali superiori od inferiori, e la salvaguardia dei diritti acquisiti;

3) al personale che non sia trasferito o comandato compete il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

4) la ricerca preventiva di eventuali consenzienti al trasferimento, prima di passare ai provvedimenti d'ufficio.

Per quanto concerne la mobilità interna all'ente, a differenza di quella tra enti, loro aziende e loro consorzi, saranno osservate le seguenti modalità:

1) l'attuazione della mobilità, esclusi i trasferimenti e le assegnazioni, nell'ambito del livello per esigenze di servizio sulla base dei piani di programmazione annuali adottati con delibera di giunta;

2) l'assunzione dei provvedimenti di mobilità adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali.

Capitolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Inquadramento nei nuovi livelli

L'attribuzione dei livelli retributivi previsti dall'allegato *A* e l'inquadramento nella nuova progressione economica del livello assegnato, ai sensi del precedente art. 19, commi secondo, terzo e quarto, hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1° ottobre 1978.

Nella nuova progressione economica, il tempo necessario per passare da una posizione stipendiale di scatto o classe alla successiva è quello richiesto in base alle cadenze previste nel richiamato art. 19, commi secondo, terzo e quarto.

In sede di prima attuazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 32, l'inquadramento economico nel livello assegnato è fatto in conformità alla posizione economica individuale del dipendente, che viene determinata sommando i seguenti elementi:

a) stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi;

b) eventuali assegni pensionabili;

c) una somma ragguagliata all'anzianità reale di servizio prestato alla data del 30 settembre 1978 e determinata in ragione dell'1 % del valore iniziale del nuovo livello per ogni biennio intero di servizio prestato presso lo stesso ente o consorzio di cui l'ente fa parte e presso il quale il dipendente sia stato trasferito, per un massimo di 18 anni di anzianità, con l'abbattimento dei primi due anni di anzianità; detto beneficio non compete al personale che, in sede di applicazione del precedente accordo nazionale ANCI-UPI-FLEL del 5 marzo 1974, abbia fruito di ricalcolo dell'anzianità in eccedenza a quanto previsto dall'art. 3.1 del medesimo accordo;

d) una somma pari alla differenza fra il valore iniziale del nuovo livello retributivo di inquadramento ed il valore iniziale del livello retributivo in godimento presso l'ente al 30 settembre 1978; tale differenza — computando in essa le L. 300.000 annue (L. 25.000 mensili) delle aggiunzioni senza titolo già in godimento — non può essere inferiore all'importo di L. 480.000 annue (L. 40.000 mensili), il quale rappresenta altresì il beneficio minimo da assicurare in ogni caso, né può superare la somma di L. 600.000 annue (L. 50.000 mensili);

e) una somma pari a L. 120.000 annue lorde.

La posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontrasse coincidenza d'importi, la posizione giuridica d'inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica individuale, garantendo comunque il godimento della frazione che viene a risultare in eccedenza.

Sempre in sede di prima attuazione, il tempo di percorrenza necessario per l'attribuzione della posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica di inquadramento è ridotto in proporzione al rateo di aumento periodico, per classe o scatto, in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, salvo che il dipendente abbia già raggiunto il massimo della progressione prevista nell'ente.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori ai quindici giorni;

b) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla classe immediatamente successiva all'ultima conseguita e si rapporta tale incremento alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il raggiungimento della classe superiore medesima. Il rateo di aumento periodico così ottenuto viene depurato da quanto è stato eventualmente già percepito, nello scorrimento tra le due classi, per scatti; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste ovvero la progressione economica stessa si sviluppa solamente per scatti, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato;

c) si computa quindi a quante mensilità equivale l'importo del precedente punto *b*) nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica d'inquadramento, attribuita ai sensi del quarto comma del presente articolo. Ove dal saldo dell'operazione residua un resto, questo viene arrotondato per eccesso a mese intero se supera il 50 % dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva. Quindi i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento, vengono ridotti di un pari numero di mensilità.

L'eventuale frazione monetaria, eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza in aggiunta all'importo del sesto comma, lettera *b*), o da sola, se il dipendente, nella progressione economica orizzontale di provenienza, non ha rateo per scatto o classe in maturazione per conseguimento del massimo sviluppo ivi previsto ovvero per cadenza dell'aumento periodico alla data del 30 settembre 1978.

Qualora il rateo di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, definito nel suo valore con la procedura prevista dal sesto comma, lettere *a*) e *b*), sommato alla posizione economica individuale, come determinata dal terzo comma, dia, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata ai sensi del quarto comma, il dipendente acquisisce subito la posizione superiore e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale così acquisita per ridurre temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva. In tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e, dopo aver arrotondato a mese intero l'eventuale resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50% dell'incremento mensile stesso, i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

Viene altresì garantita l'attribuzione della retribuzione iniziale del nuovo livello di inquadramento, anche superando il limite di L. 600.000, quando la posizione economica individuale, come determinata dal terzo comma, non è sufficiente a far raggiungere l'anzidetta retribuzione iniziale.

In tale ipotesi il rateo di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, per la parte eccedente la somma utilizzata per far raggiungere la retribuzione iniziale del nuovo livello di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza, con la procedura di cui ai precedenti quinto e sesto commi, per acquisire la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente superiore all'iniziale. Qualora l'importo suddetto, aggiunto alla retribuzione iniziale dà un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe successiva all'iniziale, il dipendente acquisisce subito quest'ultima e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale così acquisita per ridurre temporalmente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva. In tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e, dopo aver arrotondato a mese intero l'eventuale resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50% dell'incremento mensile stesso, i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

Art. 32.
Personale ex ONMI

Per i dipendenti ex ONMI l'inquadramento nei nuovi livelli si effettua sulla base di quanto previsto nel precedente art. 31, terzo comma, lettere *a*), *d*) ed *e*).

L'assegno personale pensionabile di cui risulta eventualmente provvisto detto personale viene ridotto per la parte eccedente le L. 420.000 di beneficio e l'eventuale ulteriore differenza sarà riassorbita con i futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli derivanti dal maturato in *itinere* del presente contratto.

Art. 33.
Inquadramenti ad esaurimento

Sono inquadrati nel 5° livello parametro 155 (L. 2.790.000) quei lavoratori che, avendo acquisito la qualifica di applicato principale od equiparata, vennero inquadrati nel 5° livello previsto dall'accordo 5 marzo 1974 esercitando le funzioni proprie di tale livello, ivi compresa anche l'eventuale guida di lavoratori dei livelli inferiori.

Sono inquadrati nel 6° livello parametro 178 (L. 3.204.000) quei lavoratori che, non in possesso del diploma di laurea, sono stati inquadrati nel 6° livello previsto dall'accordo 5 marzo 1974 ed hanno esercitato funzioni proprie del nuovo livello di inquadramento, assumendone le relative responsabilità.

Per quanto concerne il personale non di ruolo si fa riferimento al disposto dell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 34.
Rinvio a norme preesistenti

Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni regolamentari vigenti negli enti locali in quanto compatibili con l'accordo medesimo.

ALLEGATO *A*

LIVELLI RETRIBUTIVO-FUNZIONALI

1° *livello* (parametro 100 : L. 1.800.000).

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti esclusivamente le attività di pulizia dei locali.

Trattasi di prestazioni elementari che comportano anche l'uso di apparecchiature di semplice manovrabilità.

2° *livello* (parametro 116 : L. 2.088.000).

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti attività che non richiedono specifica preparazione professionale e per le quali è sufficiente una qualificazione acquisibile attraverso un limitato periodo di pratica di lavoro.

Le attività riguardano:

a) sorveglianza e custodia dei locali (uffici, scuole, ecc.); servizio di anticamera; rapporti con il pubblico; dislocazione di fascicoli e oggetti degli uffici; prelievo e distribuzione della corrispondenza; esecuzione di fotocopie ed eliocopie; ciclostilati e fascicolature; chiusura ed apertura dei locali; esecuzione di piccole commissioni interne ed esterne al luogo di lavoro; portieri, guardiani, custodi di musei, bidelli, uscieri, commessi (comunque denominati), ausiliari di cucina, ausiliari di lavanderia e di guardaroba, ausiliari addetti ad asili nido ed a scuole materne e centri per l'infanzia;

b) servizi ausiliari di assistenza; addetti a centri di igiene mentale e ospedali psichiatrici, brefotrofi, orfanotrofi, case di riposo, istituti per anziani, istituti per handicappati, addetti all'assistenza domiciliare per anziani;

c) altre figure ausiliarie assimilabili a quelle delle lettere precedenti.

Le figure di questo livello formano un'unica posizione di lavoro integrata fra di loro nell'ambito di ciascuna fascia ed ivi compresa l'attività del livello inferiore.

3° *livello* (parametro 130 : L. 2.340.000).

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti le attività che:

a) comportano gravosità e disagio nel loro espletamento pur non richiedendo specifica preparazione professionale;

b) si svolgono, in settori amministrativi tecnico-pratici e sanitari, nell'ambito di una limitata autonomia lavorativa e secondo istruzioni dettagliate e predeterminabili con impegni esecutivi che non richiedono specializzazioni professionali, ma solo una adeguata preparazione.

Sono perciò inquadrati nel presente livello:

1) operai della nettezza urbana, comunque denominati; operai addetti alla sorveglianza e manutenzione delle fognature; interratori (o seppellitori); affissatori; operai addetti alla segnaletica; operai addetti ad attività varie nei mercati, negli impianti sportivi, nel mattatoio, negli stabilimenti balneari, ecc.; addetti alla cattura dei cani (accalappiacani), necrofori (o vespilloni);

2) conducenti e/o addetti alla manutenzione ordinaria di automezzi e motomezzi; operai non specializzati addetti alla ordinaria e generica manutenzione di suppellettili, immobili e strade (falegnami, muratori, elettricisti, idraulici, giardinieri, cantonieri-sorveglianti stradali, ecc.);

3) infermieri generici, disinfettatori e disinfestatori; puericultrici e qualifiche equiparate;

4) cucinieri e aiuti cuochi;

5) letturisti, esattori, telefonisti adetti a centralini semplici.

Le figure di questo livello sono integrate fra di loro e con quelle dei livelli inferiori, secondo fasce di professionalità omogenee o complementari.

4° *livello* (parametro 142 : L. 2.556.000).

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti attività richiedenti specifica preparazione professionale risultante da corsi di qualificazione o acquisita attraverso pratica ed esperienze di ufficio e di mestiere.

Le attività previste nel presente livello implicano capacità, responsabilità ed autonomia operativa nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate e si svolgono nei settori tecnici, amministrativi ed educativi.

Sono perciò inquadrati nel presente livello:

1) operai altamente specializzati addetti alla esecuzione di lavori di natura complessa anche nel campo della manutenzione, conduzione, riparazione di impianti o strumenti e apparecchiature, o addetti alla guida e funzionamento di automezzi pesanti e/o complessi e scuolabus e a macchine operatrici complesse (frigoristi, tappezzieri, mastromuratori, falegnami-ebanisti, giardinieri-vivaisti, carpentieri, motoristi-meccanici, macchinisti, tipografi-compositori e tipografi-macchinisti, fresatori, tornitori, carrozzieri ed elettrauto, elettricisti-impiantisti, idraulici-impiantisti), operai specializzati addetti agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, agli impianti di produzione e distribuzione gas, acqua, elettricità, etc.;

2) lavoratori addetti a funzioni che si svolgono sulla scorta di istruzioni e che comportano responsabilità e autonomia: addetti alla vigilanza urbana e sanitaria (vigili urbani e vigili sanitari comunque denominati), ittica e venatoria (guardiapesca, nocchiere, motorista, pilota motorista, radiotelefonista, guardiacaccia), assistenti all'infanzia, operatori di commutazione addetti a medi e grandi impianti telefonici, cuochi che hanno la responsabilità della conduzione di cucina;

3) addetti alla perforazione e verifica delle schede nei C.M. e nei C.E. la cui prestazione richiede anche attività complementari e particolari impegni; impiegati addetti a compiti di ufficio che richiedono conoscenze nel settore amministrativo (addetti anche a lavori di dattilografia), messi notificatori, computisti, assistenti tecnici, disegnatori, aiutanti tecnici preparatori di laboratorio.

Le attività previste nel presente livello, omogenee o complementari, costituiscono una unica posizione di lavoro.

5° *livello* (parametro 155 : L. 2.790.000).

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti attività che richiedono l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative impegnative e predeterminabili da prescrizioni di massima o che di norma si esplicano in collaborazione con addetti ai livelli inferiori.

Sono inquadrati nel presente livello i lavoratori appresso indicati che in possesso di adeguate cognizioni tecniche o scientifiche svolgono in specifici campi d'attività — tecnici, amministrativi, sanitari educativi — i lavori loro affidati:

1) periti tecnici, disegnatori progettisti (in grado di interpretare ed elaborare dati di elementi progettuali e di rappresentarli con le speciali tecniche richieste), tecnici di laboratorio e di radiologia, geometri;

2) ragionieri, segretari, ufficiali amministrativi e simili, economi e segretari-economi, programmatori di C.E. e C.M., ispettori annonari;

3) infermieri professionali, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari, visitatori, assistenti sociali, ostetriche, dietisti, delegati veterinari e sanitari, terapisti della riabilitazione (ortottisti, ortofonisti, fisiochinesiterapisti, logopedisti e otologopedisti, podologhi, etc.), educatori assistenti all'infanzia e maestri di scuola materna;

4) assistenti di cattedra;

5) capo settore vigili urbani.

6° *livello* (parametro 178: L. 3.204.000).

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti attività di studio, di ricerca, di programmazione e dei conseguenti adempimenti istruttori.

Tali attività comportano rapporti interni per promuovere collaborazioni ed elaborare programmi specifici e importanti nonché rapporti esterni per trattare e definire questioni e pratiche importanti.

Dette attività sono caratterizzate da adeguata autonomia operativa e fondamentalmente consistono: *a*) nella elaborazione delle istruttorie occorrenti alle decisioni dell'organo politico e perciò comportanti sia la collaborazione con addetti a funzioni analoghe o superiori anche di settori diversi da quello nei quali l'addetto è specificamente impiegato, sia la collaborazione e il coordinamento di attività di addetti di altri livelli inferiori; *b*) nella elaborazione di studi e pareri; *c*) nella redazione di atti deliberativi; *d*) nella predisposizione ed elaborazione dei dati del bilancio e della contabilità.

Nelle predette attività sono perciò individuabili, di massima, i funzionari con attività di direzione e/o di coordinamento di unità organiche, ivi compresa la direzione di posizione di lavoro dei livelli inferiori, operanti nei seguenti settori di attività specifica: amministrativa, giuridica, tecnica, finanza e contabilità, statistica ed informatica, analisi di C.E. e C.M., biblioteche ed archivi storici, musei e monumenti, belle arti, coltura e zootecnia, etc.

7° *livello* (parametro 220: L. 3.960.000).

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che implicano:

a) l'organizzazione e la direzione di una unità operativa comprendente attività omogenee nell'ambito di un settore ampio di servizi dell'ente;

b) l'esercizio di compiti e prestazioni che richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante da specifico titolo professionale.

Sono perciò inquadrati nel presente livello:

1) direttori di unità operative rispondenti alle caratteristiche enunciate al precedente punto *a*);

2) ingegneri e architetti, medici, chimici, biologi, farmacisti, psichiatri e psicologi non ospedalieri, veterinari, procuratori legali, geologi e fisici;

3) posizioni di lavoro per il cui esercizio è richiesta specifica abilitazione professionale o specializzazione, oltre la laurea.

8° *livello* (parametro 263,33 : L. 4.740.000)

Sono inserite nel presente livello le attività riguardanti la direzione di unità operative di grande consistenza e di complessa articolazione funzionale in enti di grande e massima dimensione.

Tali attività comportano: l'adozione di provvedimenti nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalle leggi e/o dai regolamenti dell'amministrazione; la rappresentanza dell'ente, nei casi stabiliti dalla legge; il coordinamento, nell'ambito del settore di attività al quale l'addetto è preposto, del lavoro e delle iniziative delle unità operative appartenenti allo stesso settore; la verifica delle procedure di lavoro secondo criteri di collegialità, nel metodo del lavoro di gruppo; la promozione di gruppi di lavoro e la verifica dei risultati; la cura e lo studio di proposte operative per la realizzazione dei programmi generali dell'ente.

Sono perciò inquadrati nel presente livello i lavoratori che dirigono unità operative rispondenti alle caratteristiche individuate nel primo comma della presente declaratoria e precisamente: *a*) i dirigenti delle unità organiche complesse, escluse le ripartizioni, con ambiti operativi e dimensioni superiori alle sezioni, nei comuni e provincie di classe 1ª/*A*; *b*) i direttori delle ripartizioni nei comuni e provincie di classe 1ª/*B* nonché nei seguenti comuni capoluogo: Aosta, Bolzano, Belluno, Isernia, Sondrio, Trento, Enna, Nuoro e Oristano.

9° *livello* (parametro 346,66 : L. 6.240.000)

Sono inseriti nel presente livello, negli enti di massima dimensione in aree metropolitane, i titolari di attività riguardanti la ricerca, la progettazione, lo studio per definire la impostazione, la messa a punto e la gestione dei programmi a medio e lungo termine stabiliti dagli organi decisionali dell'ente, oltre quanto previsto per il precedente livello. Tali attività comportano ampia autonomia di individuazione, organizzazione e impiego delle riserse e elaborazione di notevoli complessità dirette alla formulazione e realizzazione di programmi nell'ambito delle competenze relative alle materie, agli obiettivi e ai procedimenti attuativi.

Compete al lavoratore del presente livello promuovere la collaborazione tra addetti di altri settori, di pari o inferiore livello secondo le competenze richieste e necessarie, e la costituzione di gruppi di lavoro favorendo la collegialità secondo il metodo di lavoro di gruppo.

Sono inquadrati in questo livello i direttori di ripartizione dei comuni e delle provincie di classe 1ª/*A*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. 192.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Vincenzo de' Paoli, in Massa Carrara.

N. 192. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 25 marzo 1977, integrato con due dichiarazioni 10 novembre 1977, relativo all'erezione della parrocchia di San Vincenzo de' Paoli, in località Ronchi della frazione di Marina di Massa del comune di Massa Carrara.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. 193.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Simone e Giuda, in Ascoli Piceno.

N. 193. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ascoli Piceno 28 ottobre 1977, integrato con due dichiarazioni 28 ottobre 1977 e 10 luglio 1978, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Simone e Giuda, in contrada Monticelli del comune di Ascoli Piceno.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. 194.

Modificazioni allo statuto dell'associazione laicale « Missionarie Militi di Maria Immacolata », in Catania.

N. 194. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, sono approvate le modifiche agli articoli 3 e 4 dello statuto dell'associazione laicale « Missionarie Militi di Maria Immacolata », in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. 195.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Stefano protomartire, in Concordia Sagittaria dal capitolo cattedrale di Concordia Pordenone.

N. 195. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia Pordenone 28 febbraio 1970, integrato con tre dichiarazioni 16 aprile 1977, relativo alla separazione della parrocchia di S. Stefano protomartire, in Concordia Sagittaria (Venezia) dal capitolo cattedrale di Concordia Pordenone.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. 196.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale delle SS. Veneranda ed Anastasia, in Crotone.

N. 196. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Crotone 6 ottobre 1975, integrato con dichiarazione 1° dicembre 1975, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale delle SS. Veneranda ed Anastasia dall'omonima chiesa in Crotone (Catanzaro) nella chiesa di S. Antonio con il mutato titolo di « SS. Veneranda ed Anastasia in S. Antonio » con assegnazione di una nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. 197.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Maria Assunta, in S. Casciano dei Bagni.

N. 197. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiusi, Pienza e Montepulciano 11 marzo 1978, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in frazione Figline e di S. Maria Assunta, in frazione Palazzone, entrambe del comune di S. Casciano dei Bagni (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1979
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979.

Trasferimento alle regioni di parte delle funzioni amministrative, del personale e dei beni dell'Ente autonomo per la bonifica e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Viste le leggi 18 ottobre 1961, n. 1048, 15 settembre 1964, n. 765 e 2 aprile 1968, n. 504;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 29 marzo 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 3 aprile 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Costituiscono funzioni residue dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, ai sensi degli articoli 88 (n. 12), 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'art. 12, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, le seguenti:

a) progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relative a bacini idrografici interregionali individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, n. 13551, previste dagli articoli 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 o dall'art. 12, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

b) esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza, fintantoché non siano eventualmente trasferite ad altri ai sensi delle leggi vigenti;

c) studi e ricerche connesse alle funzioni residue di cui alle lettere precedenti.

Inoltre l'ente può provvedere ad interventi in quanto strumento tecnico-esecutivo, su incarico o concessione delle regioni e degli enti locali territoriali, riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche irrigue e di quelle eventualmente connesse di bonifica idraulica.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rimane di competenza dell'ente la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa, anche nel conto dei residui, anteriormente al 1° gennaio 1978.

Art. 3.

Per l'esercizio delle funzioni residue l'ente mantiene la proprietà dei seguenti beni immobili, con gli annessi beni mobili strumentali ed attrezzature varie di ufficio:

fabbricato di n. 6 piani in Arezzo, via Ristoro d'Arezzo n. 96;

porzione di fabbricato in Perugia, via dei Filosofi n. 34, primo piano, e annesso garage, via dei Filosofi n. 42.

L'ente inoltre mantiene la proprietà dei titoli nella misura del 50 per cento.

Art. 4.

Per l'esercizio delle funzioni residue, l'ente mantiene i mezzi finanziari di seguito indicati:

residuo fondo patrimoniale di avviamento;

entrate conseguenti alle attività svolte nei settori residui;

entrate di cui all'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nella misura del 50 per cento.

Art. 5.

L'ente mantiene ottantuno unità di personale, per l'esercizio delle funzioni residue.

Art. 6.

Per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate sono assegnati i seguenti beni immobili, con i relativi beni mobili e attrezzature:

alla regione Toscana: aziende collinare e di pianura in comune di Marciano della Chiana (Arezzo), in località Cesa;

alla regione Umbria: azienda montana di Preggio Umbertide (Perugia). Alle regioni Toscana ed Umbria è, inoltre, affidata la proprietà del 50 per cento dei titoli dell'ente, in proporzione alla superficie dei territori compresi tra quelli di competenza dell'ente.

Art. 7.

L'ammontare delle spese complessive sostenute dall'ente nell'anno 1976 per le funzioni trasferite o delegate alle regioni, escluse quelle per il personale, è determinato in L. 3.239.573.382.

Art. 8.

Il personale in servizio presso l'ente, in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, non rientrante in quello indicato nel precedente art. 5, è posto a disposizione delle regioni nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Al restante personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 9.

Ai sensi degli articoli 120 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuite alle regioni Toscana e Umbria, e ripartite fra le stesse in proporzione alla superficie dei relativi territori compresi tra quelli di competenza dell'ente, le entrate dell'ente relative alle funzioni trasferite o delegate, ivi compresa una quota del 50 per cento del contributo ordinario dello Stato ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonchè i concorsi statali per opere di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario.

Ai contributi previsti dall'art. 12 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 e dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, si applica l'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10.

Il patrimonio progetti dell'ente, non relativo alle funzioni residue di cui all'art. 1 del presente decreto, è attribuito alle regioni al cui territorio i progetti si riferiscono.

Le regioni Toscana e Umbria subentrano all'ente, ciascuna per il proprio territorio, in tutti i rapporti di concessione, eccezion fatta per quelli relativi alle funzioni residue di cui all'art. 1 del presente decreto, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1979
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 256

(5611)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Ripartizione fra tutte le regioni del fondo di lire 453.654.320 per gli asili-nido.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante norme per il rifinanziamento del piano degli asili-nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge suddetta, con il quale, al fine di assicurare il completamento del piano degli asili-nido, è stato istituito a favore delle regioni uno speciale « fondo integrativo per gli asili-nido »;

Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1977, n. 891, nonchè l'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e l'art. 2-*septies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, in base ai quali il predetto fondo integrativo viene alimentato:

a) da un contributo a carico dello Stato, sul bilancio 1978, per complessivi 20 miliardi;

b) da un contributo a carico dell'I.N.P.S. e di altri enti previdenziali, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 30 dicembre 1978, n. 104889, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1979, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 227, con il quale è stata apportata variazione in aumento al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per un ammontare di L. 453.654.320 versati dall'I.N.P.S. e dagli altri enti previdenziali, durante l'anno 1978;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano, della somma complessiva di L. 453.654.320, in base ai prospetti approvati con il precedente decreto del 18 novembre 1978, con il quale è stata effettuata la ripartizione di L. 55.800.000.000 tra tutte le regioni a statuto ordinario e speciale nonchè alle provincie autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano, dei contributi versati dall'I.N.P.S. e dagli altri enti previdenziali, per gli scopi citati nelle premesse, al bilancio dello Stato per la costruzione degli asili-nido comunali previsti dalla legge n. 1044/71, sarà effettuata come segue:

Piemonte	L. 33.409.330
Valle d'Aosta	» 1.174.500
Lombardia	» 65.952.090
Bolzano	» 7.303.850
Trento	» 6.464.575
Veneto	» 32.969.445
Friuli-Venezia Giulia	» 8.740.530
Liguria	» 11.643.780
Emilia-Romagna	» 27.378.500
Toscana	» 22.887.260
Umbria	» 7.464.860
Marche	» 10.332.920
Lazio	» 38.318.460
Abruzzo	» 10.060.190
Molise	» 2.414.970
Campania	» 50.116.200
Puglia	» 35.120.490
Basilicata	» 7.244.920
Calabria	» 17.516.250
Sicilia	» 43.605.900
Sardegna	» 13.535.300
Totale	L. 453.654.320

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 453.654.320 derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1979
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 149

(5588)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Ripartizione fra tutte le regioni del fondo di lire 10.579.956.590 per gli asili-nido.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante norme per il rifinanziamento del piano degli asili-nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge suddetta, con il quale, al fine di assicurare il completamento del piano degli asili-nido, è stato istituito a favore delle regioni uno speciale « fondo integrativo per gli asili-nido »;

Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1977, n. 891, nonchè l'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e l'art. 2-*septies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, in base ai quali il predetto fondo integrativo viene alimentato:

a) da un contributo a carico dello Stato, sul bilancio 1978, per complessivi 20 miliardi;

b) da un contributo a carico dell'I.N.P.S. e di altri enti previdenziali, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 30 dicembre 1978, n. 176153, registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1979, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 298, con il quale è stata apportata variazione in aumento al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per un ammontare di L. 10.579.956.590 versati dall'I.N.P.S. e dagli altri enti previdenziali, durante l'anno 1978;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano, della somma complessiva di L. 10.579.956.590, in base ai prospetti approvati con il precedente decreto del 18 novembre 1978, con il quale è stata effettuata la ripartizione di L. 55.800.000.000 tra tutte le regioni a statuto ordinario e speciale nonchè alle provincie autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano, dei contributi versati dall'I.N.P.S. e dagli altri enti previdenziali, per gli scopi citati nelle premesse, al bilancio dello Stato per la costruzione degli asili-nido comunali previsti dalla legge n. 1044/71, sarà effettuata come segue:

Piemonte	L.	779.160.000
Valle d'Aosta	»	27.391.140
Lombardia	»	1.538.110.100
Bolzano	»	170.337.300
Trento	»	150.764.380
Veneto	»	768.901.180
Friuli-Venezia Giulia	»	203.843.445
Liguria	»	271.551.890
Emilia-Romagna	»	638.511.135
Toscana	»	533.768.220
Umbria	»	174.092.760
Marche	»	240.980.600
Lazio	»	893.648.860
Abruzzo	»	234.620.000
Molise	»	56.321.100
Campania	»	1.168.791.350
Puglia	»	819.066.980
Basilicata	»	168.963.340
Calabria	»	408.507.600
Sicilia	»	1.016.960.250
Sardegna	»	315.664.960
Totale	L.	10.579.956.590

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 10.579.956.590 derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1979
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 148

(5587)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1979.

Determinazione delle caratteristiche del biglietto di banca da L. 5.000 « tipo 1979 ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 24 gennaio 1979, concernente le caratteristiche del biglietto di banca da L. 5.000 « tipo 1979 », che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio emesse nel 1971 ed attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 902973 del 7 febbraio 1979, con la quale l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia chiede, in riferimento alla predetta deliberazione, che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il suddetto biglietto da L. 5.000 « tipo 1979 »;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 5.000 « tipo 1979 » avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto da L. 5.000 « tipo 1979 » è stampato in calcografia e offset su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

Nella carta è inserito un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale.

La filigrana è a punto fisso ed è posta sulla destra guardando il recto. Essa è costituita da una testina tratta dal dipinto « Ritratto di uomo » di Antonello da Messina, conservato presso la National Gallery di Londra.

Il biglietto ha dimensioni di mm. 61×126 e presenta sul recto e sul verso margini bianchi di dimensioni limitate, poiché i fondini coprono quasi per intero la superficie del biglietto stesso.

Il recto del biglietto reca nella zona a sinistra la stessa figura riprodotta in filigrana e cioè la testina tratta dal dipinto « Ritratto di uomo » di Antonello da Messina conservato presso la National Gallery di Londra, stampata in calcografia con colore bruno scuro

La effigie è contornata da motivi a guilloche che si collegano al contrassegno di Stato, posto nella metà destra del biglietto, per mezzo di una serie di nastrini, stampati in negativo e positivo, adagiati su piani campiti da un fitto intreccio di fondini, intersecantesi fra di loro secondo rette verticali.

Le decorazioni intorno al ritratto e quelle comprese nella zona centrale sono realizzate col sistema calcografico ad intaglio e sono stampate, in zone diverse, coi tre colori seguenti: bruno scuro, bruno rossastro e verde.

Il nome dell'incisore T. CIONINI, seguito dalla parola abbreviata INC., è stampato in orizzontale sul bordo del biglietto immediatamente sotto la zona del ritratto. Quasi in linea con questa dicitura, ma nella zona destra del margine orizzontale inferiore del biglietto, è impressa l'indicazione del bozzettista GIO. PINO, seguita dalla parola abbreviata INV.

Oltre alla testina, gli altri elementi calcografici del recto del biglietto sono:

il contrassegno di Stato, posto nella zona destra del biglietto in prossimità della mezzeria;

la scritta LIRE CINQUEMILA, seguita dal valore 5.000 in cifre, che insieme occupano per circa due terzi il lato superiore orizzontale del biglietto. Le lettere e le cifre sono campite da un fondino stampato, in zone diverse, nei colori bruno scuro, bruno rossastro e verde. Una fascia orizzontale a contorni irregolari, costituita da un grisée calcografico a linee sottili, è stampata sotto la scritta CINQUEMILA, mentre un fondino sfumato contorna una porzione di ciascuno dei tre zeri del numero 5.000;

la scritta PAGABILI A VISTA AL PORTATORE al centro della zona superiore del biglietto, immediatamente sotto la parola CINQUEMILA;

le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle rispettive diciture, nella parte superiore destra del biglietto subito sotto la scritta PAGABILI A VISTA AL PORTATORE;

la scritta BANCA D'ITALIA nella metà inferiore destra del biglietto. Le parole « BANCA » e « ITALIA » sono stampate per metà in negativo su fondini calcografici di colore bruno scuro, bruno rossastro e verde, mentre l'altra metà, come pure la lettera D, sono stampate in positivo.

In tutta la zona cromatica del recto, escluso lo spazio riservato alla filigrana e a due porzioni dei margini verticali, è impresso in offset, un fondino ricavato dalla sovrapposizione di un motivo ottenuto da una linea deformata ad onda con uno ottenuto da una linea deformata ad angolo. Ambedue i motivi hanno andamento regolare e sono rastremati in modo da produrre effetti di chiaro scuro in tre diverse zone verticali del biglietto.

Nella zona centrale inferiore del biglietto, sotto il contrassegno di Stato, è stampata, sempre in offset, una guilloche a forma di raggera con contorno ovale, interrotta in corrispondenza del bordo inferiore della banconota e completata nella parte superiore della banconota stessa.

Sia la raggera che il fondino, di cui sopra, sono stampati in due colori: rosso aranciato e verde giallastro. Quest'ultimo colore, con procedimento ad iride, diviene di tonalità più gialla ai due estremi verticali del biglietto.

Sotto il ritratto ed il cotrassegno, nonché sotto gli elementi calcografici nella zona centrale del biglietto, è altresì impresso in offset un grisée a linee verticali, di colore aranciato. Lo stesso grisée è stampato nelle due zone corrispondenti alle cifre 5.000 ed alla parola « D'ITALIA » sul lato destro del biglietto, a confine dello spazio riservato alla filigrana.

Nel verso del biglietto è stampata in offset, con colore bruno, una vignetta, che prende origine da una incisione a bulino in cui sono rappresentati elementi architettonici e scultorei tratti da monumenti ed edifici esistenti in alcune città d'Italia. E' così visibile, a partire da sinistra: a confine della zona riservata alla filigrana, il monumento equestre eretto a Torino ad Emanuele Filiberto, sormontato da un baldacchino di stile gotico; al centro, parte della facciata della Ca' d'Oro di Venezia; a destra, la fontana delle tartarughe esistente a Roma; a destra, in alto, un rosone ispirato a quello esistente sulla facciata della cattedrale di Troia.

Su due lati dello spazio riservato alla filigrana a confine colla stampa dei fondini sono impresse le comminatorie penali: LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI - E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI.

In basso al centro è stampato il valore in cifre 5000 le cui cifre sono disegnate in positivo con un fitto fondino a guilloche.

Sempre in basso, in posizione prossima al centro della banconota, al di sotto della facciata della Ca' d'Oro, è impressa la scritta OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA.

In fine nella parte centrale del biglietto, in basso tra due colonne della Ca' d'Oro, è stampato il nome dell'incisore A. CANFARINI INC.

Anche sul verso i fondini stampati in offset occupano l'intera superficie del biglietto, escluse la zona riservata alla filigrana e qualche altra piccola porzione di superficie sulla periferia e sul corpo del biglietto. Mentre nella parte destra del biglietto essi sono composti da una sovrapposizione di una raggera a linee ondulate e di un motivo variamente sagomato, formato da linee ondulate diagonali, nella parte centrale i fondini sono costituiti da motivi a grisée alternati con fasce diagonali di gruppi di linee ad andamento sinusoidale, separati dalla precedente zona da un nastrino verticale ad onde incrociate. Nella parte sinistra, una fascia verticale di rombi, interrotta diagonalmente da un fondino a grisée sagomato a triangolo, occupa l'intera altezza del biglietto. Completa infine i fondini una cornice che racchiude su tre lati lo spazio della filigrana. Essa è composta da porzioni di fasce diagonali contenenti anche esse linee ad andamento sinusoidale.

Due porzioni di fondino a grisée occupano rispettivamente lo spazio del biglietto sopra la cornice stampata intorno alla zona della filigrana e quello a confine inferiore della stessa zona della filigrana.

Il tono generale di colore dei fondini del verso del biglietto passa, con procedimento ad iride, dal rosso violaceo nelle due zone laterali del biglietto al verde giallastro nella zona centrale.

In basso a sinistra, sotto la zona della filigrana, sovrapposti al fondino a grisée, sono riportati gli estremi dei decreti ministeriali di creazione e fabbricazione.

Al di sopra dei decreti ministeriali nella parte inferiore dello spazio bianco della filigrana è impressa in

tipografia l'indicazione della serie e del numero del biglietto mediante un'apposita combinazione di lettere e cifre. La stessa indicazione delle cifre e del numero è ripetuta in basso a destra del biglietto, allineata con l'altra, in uno spazio rettangolare bianco. Il numero a sinistra è stampato in nero mentre quello a destra è stampato in rosso.

Art. 2.

Sul recto del biglietto, di cui all'art. 1, sarà stampato, in calcografia ed in due colori: bruno rossastro e verde, il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(5617)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pesaro;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Pesaro, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L. 18.096
Salariati fissi:	
comuni	L. 15.117
qualificati	» 16.305
specializzati	» 17.411

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5051)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Vicenza;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Vicenza, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L. 19.122
Salariati fissi:	
comuni	L. 15.565
qualificati	» 17.021
specializzati	» 18.366

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5048)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Varese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Varese;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Varese, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 18.593

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.847
qualificati . . . . » 16.106
specializzati . . . . » 17.269

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5049)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Terni;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Terni, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 17.861

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.563
qualificati . . . . » 16.937
specializzati . . . . » 18.270

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5053)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pistoia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Pistoia, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 21.374

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 17.248
qualificati . . . . » 18.883
specializzati . . . . » 20.394

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5052)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Parma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Parma;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Parma, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 19.794

Salariati fissi:

comuni . . . . L. —
qualificati . . . . » 17.413
specializzati . . . . » 19.197

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5050)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Ascoli Piceno;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Ascoli Piceno, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 17.805

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.785
qualificati . . . . » 15.929
specializzati . . . . » 16.995

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5054)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Ferrara;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Ferrara, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 18.989

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.690
qualificati . . . . » 17.203
specializzati . . . . » 18.544

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5060)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Agrigento;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Agrigento, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 18.518

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.767

qualificati . . . . » 15.978

specializzati . . . . » 17.105

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5055)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Caltanissetta;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Caltanissetta, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 18.058

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.664

qualificati . . . . » 15.869

specializzati . . . . » 16.991

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5057)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Oristano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Oristano;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Oristano, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 18.021

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.433

qualificati . . . . » 15.497

specializzati . . . . » 16.672

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5056)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Enna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Enna;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Enna, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 17.971

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.529
qualificati . . . . » 15.710
specializzati . . . . » 16.810

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5061)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Benevento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Benevento;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Benevento, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 18.590

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.554
qualificati . . . . » 16.906
specializzati . . . . » 18.153

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5058)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Catanzaro;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Catanzaro, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 18.067

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.840
qualificati . . . . » 16.041
specializzati . . . . » 17.160

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5062)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Caserta;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Caserta, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 18.585

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.589

qualificati . . . . » 15.981

specializzati . . . . » 16.763

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5059)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1979.

Modificazione al decreto ministeriale 18 ottobre 1978, concernente l'istituzione del libretto internazionale di famiglia in esecuzione dell'art. 3 della legge 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica della convenzione internazionale firmata a Parigi il 12 settembre 1974.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto n. 3045.15900.1.15 in data 18 ottobre 1978, emanato in attuazione dell'art. 3 della legge 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale firmata a Parigi il 12 settembre 1974, con il quale sono state stabilite le caratteristiche strutturali del libretto di famiglia internazionale istituito con detta convenzione, nonché le modalità necessarie per l'applicazione della convenzione stessa e per il rimborso del costo del libretto;

Visto l'art. 6 del surriferito decreto ministeriale, il quale prevede che i comuni, all'atto del rilascio del libretto di famiglia internazionale, sono autorizzati ad esigere, tra l'altro, il diritto di stato civile di cui all'art. 190 del regio decreto 3 luglio 1939, n. 2188;

Considerato che l'art. 191 del regio decreto 3 luglio 1939, n. 1188, stabilisce tra l'altro che gli estratti di stato civile sono rilasciati gratuitamente in tutti i casi in cui per disposizione di legge tali documenti sono esenti dalla tassa di bollo;

Ritenuto che le attestazioni contenute sul libretto di famiglia internazionale, conformemente all'art. 11 della convenzione istitutiva, hanno validità di estratti degli atti di stato civile e che il libretto stesso, in conformità dell'art. 13 della convenzione, è esente da bollo ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale;

Ritenuto pertanto che occorre modificare l'art. 6 del ripetuto decreto ministeriale al fine di conformarlo al disposto del menzionato art. 191 del regio decreto numero 1188/1939;

Decreta:

L'art. 6 del decreto ministeriale n. 3405.15900.1.15 in data 18 ottobre 1978 è modificato come segue:

« Il libretto di famiglia internazionale è esente dal bollo. All'atto del rilascio i comuni sono autorizzati ad esigere un diritto fisso per rimborso spese, non superiore a L. 500 ».

Roma, addì 2 giugno 1979

Il Ministro: ROGNONI

(5529)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di risparmio dell'Istria, in Trieste, e sua messa in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'ordine amministrativo del Governo militare alleato del 3 settembre 1945, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste, e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria;

Considerato che nei confronti della Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione coatta dell'azienda, attesa l'eccezionale gravità delle irregolarità e delle perdite riscontrate;

Su proposta della Banca d'Italia, sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste, e la stessa è posta in liquidazione coatta amministrativa, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(5618)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1979.

Revisione degli estimi, della qualificazione, della classificazione e classamento dei terreni del comune di Como.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, sulla revisione degli estimi, della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni;

Visti gli articoli 1 (ultimo comma) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visti gli articoli 16, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernenti le commissioni censuarie;

Vista la deliberazione n. 3591 del 7 marzo 1979 della commissione censuaria centrale;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione degli estimi, della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni del comune di Como, che per il comune stesso non è stata disposta negli ultimi dieci anni;

Decreta:

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere nel biennio 1979-80 la revisione degli estimi, della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni del comune di Como con la conseguente applicazione dei nuovi elementi censuari in sostituzione di quelli vigenti.

Agli effetti della predetta revisione, le quantità medie ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione sono valutate in base alla media dei prezzi correnti del periodo 1977-78, riferiti alla realtà agricola-monetaria del triennio 1937-39.

I fondi occorrenti per la revisione troveranno copertura negli ordinari stanziamenti del bilancio annuale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1979

Il Ministro: MALFATTI

(5546)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, numero 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 6 aprile 1979;

Considerate le nuove proposte della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché le provvidenze contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Udine - nubifragi e grandinate dell'8 maggio, 24, 25 giugno, 5, 7, 19 luglio 1978 (articoli 4, primo comma e 5, primo comma):

comuni di Attimis, Tarcento, Nimis, Prepotto, Coseano, Maiano, Cassacco, Colloredo di M.A., Gemona, Magnano in Riviera, Rive d'Arcano, Torviscosa, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Codroipo per le località Beano ovest, ovest torrente Corno, nord Zompicchia, nord Codroipo, est Goricizza, Pozzo;

comune di Sedegliano per la località sud S. Lorenzo;

comune di Povoletto per la località Savorgnano;

comune di S. Giovanni al Natisone per le località Dolegnano di Sotto, Braida Matta, Case Rinaldini;

comune di Corno di Rosazzo per la località Visinale di Sotto;

comune di Terzo d'Aquilea per le località Ponte Rosso, Ca' Aussa;

comune di Varmo per le località Cornazzai, S. Marizzutta, Case Nuove, Priorato, Madrisio, Canussio.

Pordenone - nubifragi e grandinate del 24 giugno, 18 luglio, 30 agosto 1978 (art. 5, primo comma):

comuni di San Giorgio della Richinvelda, Spilimbergo, Vivaro, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Cordenons per le località Villa d'Arco, C. Rosso, Glesiut, Manera, C. Biccon, Tezza Biccon, Trame, Ciarandis, Campagnuta, Righinas, Vialus, San Giovanni, Tramit, Palota, Bus del Spin, Bassa del Cuc, Gumula, C.se Donazel, Casale, C. Martinelli;

comune di Fiume-Veneto per le località C. Fregolent, Marzinis, C. Piandipan, C. Comunai, S. Girolamo, Lega, C. Zoppola, C. Boscariol, Maglio;

comune di Fontanafredda per le località Ceolini, C. Marzocco, Chiesiol, C. Guarnieri, C. Fabbro, Ronche, Laghi di Guarnieri;

comune di Maniago per le località Dandolo di Sopra, Luogo del Giulio, Maniago Libero, Campagna, Prateria Tiepola, Molinat, Pozzoi, Campagna Ventunis, Dandolo di Sotto;

comune di Porcia per l'intero territorio comunale a nord della strada statale « Pontebbana n. 13 » e per le località Talponedo, Pieve, Taiedo, Bodegan, Palse nord-ovest, S. Rocco, Bagnador, C. Brunis, Az. Fresco De Mattia, P.te Prait, C. Salamon, C. Moras, C. Pase;

comune di Pordenone per le località C. Gris, C. Struti, C. Martignano, C. Falomo, Murazza, C. Naroni,

C. Matteuzzi, C. Da Poz, C. Varisco, C. Zanin, C. La Comina, Villaggio del Fanciullo, P.te Godes, Campagnuzza, C. Martello, Rudinas;

comune di Casarsa della Delizia per le località Blaus, Codis, Mute, Valcurat, Meriscis, Capoluogo;

comune di Roveredo in Piano per le località S. Antonio, S. Sebastiano, C. Pilot, Valessa, C. Rossetti, Croce Vial, Mad.na delle Grazie, P.te Godes;

comune di San Quirino per le località C. Bianca, C. Rossa, Correra, Aprilis, Beltrame, Les Ciavalles, La Comine, Roiat, Basson, C. Biccon, Pra Baruss, Villa Rinaldi, C. Galvani, Casot, Rotate, C. Sospisio, Vals, Pra di Pol, Il Fului, Il Bacin, C. Ambrosetti, C. Boatto, Magredi, S. Quirino, Magredi di S. Foca, Vallon;

comune di Arzene per le località M. Macaroff, Calderuzza, S. Lorenzo, Musili;

comune di S. Vito al Tagliamento per le località C. Comunali, Casello 97, Rossit, Trevisanello, Favot, C. Fiorentini, Presa Nuova;

comune di Valvasone per le località Sassonia, Le Grave, Grava, Murate, C.se Pasutto, Pozzo Dipinto, C. Pio, Glera, Casatte, C. Lisso, S. Gaetano, Fornasini, Tabina, C. Delizia, Ponte Tagliamento;

comune di Arba per le località sud del comune di Arba e precisamente tutta la zona compresa da Arba sud, Dandolo, Torrente Colvera e Torrente Meduna;

Gorizia - nubifragi e grandine del 25 giugno, 19 luglio, 30 agosto 1978 (art. 5, primo comma):

comuni di Dolegna del Collio, S. Floriano del Collio, per l'intero territorio comunale;

comune di Cormons per le località Borgnano, Giassico, Angoris, Molin Nuovo, Bosc di Sot, S. Quirino di Cormons, Cave, Le Grame, Pagnarus, Povia, Boatina, Chiaril, I Larghi, Modoletti, Montona, Novali, Castelletto Zegla, San Giovanni e Lucia;

comune di Romans d'Isonzo per le località Predigoi, Fratta, Zuccola, Ronco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1979

Il Ministro: MARCORA

(5589)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi per il mese di giugno 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979, che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di giugno 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di L. 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 giugno 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 giugno 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1979
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 359

(5645)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi per il mese di giugno 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979, che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di giugno 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di L. 3.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 giugno 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 giugno 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1979
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 360

(5646)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° luglio 1979, ai sensi dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Prima tranche di lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinare alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa e per la copertura degli oneri relativi all'anno finanziario 1979, derivanti dal presente decreto, di procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per nominali lire 1.500 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 1.500 miliardi, per una durata di ventiquattro mesi, ad un prezzo di emissione di L. 100 per ogni 100 lire di capitale nominale, con godimento 1° luglio 1979.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,15 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo e nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Qualora nei mesi di cui al punto *a*) non vengano offerti all'asta BOT per alcune scadenze, il calcolo terrà conto unicamente delle emissioni effetuate.

In applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi il tasso d'interesse pagabile il 1° gennaio 1980 (prima cedola) è pari al 6,15 per cento.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed in particolare sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1980 e l'ultima il 1° luglio 1981.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 1981.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per la emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 giugno 1979 a mezzo lettera ovvero telex o telegramma, e, in questi ultimi due casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 26 giugno 1979. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Il 29 giugno 1979 gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati — al netto di due giorni di interessi, al tasso semestrale del 6,15 % — pari a lire 999.317 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia, alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1981 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1979 » « PRIMA TRANCHE ». Seguono, poi,

le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1981 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1979 » « PRIMA TRANCHE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per la indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo, nonché del numero di codice A.B.I.; nell'angolo a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1971 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1979 » « PRIMA TRANCHE ». Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone - verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu - arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde - grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1979 pari a L. 92.250.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, il cui stanziamento è da integrarsi con un'aliquota del netto ricavo della presente emissione, ai sensi dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed a quello corrispondente per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1979
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 362

(5647)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, a trentasei mesi, con godimento 1° luglio 1979, ai sensi dello art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Prima tranche di lire 2.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinare alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, e per la copertura degli oneri, relativi all'anno finanziario 1979, derivanti dal presente decreto, di procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per nominali lire 2.500 miliardi, della durata di trentasei mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importato di nominali lire 2.500 miliardi, per una durata di trentasei mesi, ad un prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, con godimento 1° luglio 1979, comprensivo dell'importo del dietimo di interesse relativo al 1° luglio 1979.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,15% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo e nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto b) arrotondata ai 5 centesimi più vicini.

Qualora nei mesi di cui al punto a) non vengano offerti all'asta BOT per alcune scadenze, il calcolo terrà conto unicamente delle emissioni effettuate.

In applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi il tasso d'interesse pagabile al 1° gennaio 1980 (prima cedola) è pari al 6,15 per cento.

I tassi di interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milone e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, di divisione dei titoli al portatore, nonché di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1980 e l'ultima il 1° luglio 1982.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 1982.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciale, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 giugno 1979 a mezzo lettera ovvero telex o telegramma, e in questi ultimi due casi andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 26 giugno 1979. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente de-

creto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Il 2 luglio 1979 gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati pari a L. 997.500 per ogni milione nominale sottoscritto, comprensivo dell'importo del dietimo di interesse relativo al 1° luglio 1979.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia, alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sei cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1982 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1979 » « PRIMA TRANCHE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1982 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1979 » « PRIMA TRANCHE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo, nonché del numero di codice A.B.I.; nell'angolo, a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1982 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1979 » « PRIMA TRANCHE ». Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonchè la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone - verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu - arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde - grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1979, pari a L. 153.750.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, il cui stanziamento è da integrarsi con un'aliquota del netto ricavo della presente emissione, ai sensi dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed a quello corrispondente per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1979
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 361

(5648)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Deliberazione 1° giugno 1979, n. 549. Sostituzione del presidente del comitato del mercato ristretto di Genova

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;
Vista la propria delibera n. 488 del 12 gennaio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1979, con la quale sono stati nominati i componenti del comitato del mercato ristretto di Genova per il biennio 1979-80;
Ritenuto che, a seguito della destinazione di altro commissario di borsa presso la borsa valori di Genova, occorre provvedere alla sostituzione del presidente del suddetto comitato;

Delibera:

Il sig. Scotto dott. Antonio, commissario di borsa per la borsa valori di Genova, è nominato presidente del comitato del locale mercato ristretto in sostituzione del sig. Nicosia dott. Gaetano destinato ad altra borsa valori.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il presidente: MICONI

(5627)

Deliberazione 1° giugno 1979, n. 550. Sostituzione del presidente del comitato del mercato ristretto di Milano

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;
Vista la propria delibera n. 489 del 12 gennaio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1979, con la quale sono stati nominati i componenti del comitato del mercato ristretto di Milano per il biennio 1979-80;
Ritenuto che, a seguito della destinazione di altro commissario di borsa presso la borsa valori di Milano, occorre provvedere alla sostituzione del presidente del suddetto comitato;

Delibera:

Il sig. Grillo dott. Salvatore, commissario di borsa per la borsa valori di Milano, è nominato presidente del comitato del locale mercato ristretto in sostituzione del sig. Scotto dottor Antonio destinato ad altra borsa valori.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il presidente: MICONI

(5628)

Deliberazione 1° giugno 1979, n. 551. Sostituzione del presidente del comitato del mercato ristretto di Roma

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;
Vista la propria delibera n. 490 del 12 gennaio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1979, con la quale sono stati nominati i componenti del comitato del mercato ristretto di Roma per il biennio 1979-80;
Ritenuto che, a seguito della destinazione di altro commissario di borsa presso la borsa valori di Roma, occorre provvedere alla sostituzione del presidente del suddetto comitato;

Delibera:

Il sig. Liotto dott. Massimo, commissario di borsa per la borsa valori di Roma, è nominato presidente del comitato del locale mercato ristretto in sostituzione del sig. Battistin dott. Giuseppe destinato ad altra borsa valori.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il presidente: MICONI

(5629)

Deliberazione 1° giugno 1979, n. 552. Sostituzione del presidente del comitato del mercato ristretto di Torino

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;
Vista la propria delibera n. 491 del 12 gennaio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1979, con la quale sono stati nominati i componenti del comitato del mercato ristretto di Torino per il biennio 1979-80;
Ritenuto che, a seguito della destinazione di altro commissario di borsa presso la borsa valori di Torino, occorre provvedere alla sostituzione del presidente del suddetto comitato;

Delibera:

Il sig. Battistin dott. Giuseppe, commissario di borsa per la borsa valori di Torino, è nominato presidente del comitato del locale mercato ristretto in sostituzione del sig. Grillo dott. Salvatore destinato ad altra borsa valori.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il presidente: MICONI

(5630)

Deliberazione 1° giugno 1979, n. 553. Sostituzione del presidente del comitato del mercato ristretto di Firenze

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;
Vista la propria delibera n. 540 del 4 maggio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 17 maggio 1979, con la quale è stato costituito il comitato del mercato ristretto presso la borsa valori di Firenze e sono stati nominati i componenti del comitato stesso per il biennio 1979-80;
Ritenuto che, a seguito dell'assegnazione dell'incarico di commissario di borsa per la borsa valori di Firenze al sig. Liotto dott. Massimo, occorre provvedere alla sostituzione del presidente del suddetto comitato;

Delibera:

Il sig. Liotto dott. Massimo, commissario di borsa incaricato per la borsa valori di Firenze, è nominato presidente del comitato del locale mercato ristretto in sostituzione del sig. Battistin dott. Giuseppe.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il presidente: MICONI

(5631)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione dell'intervento nel mercato del burro fresco nazionale mediante acquisto del prodotto.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 3 luglio 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel mercato del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visti i regolamenti (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, numero 985/68 del 15 luglio 1968 e n. 685/69 del 14 aprile 1969 e rispettive successive modifiche, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, alle norme generali ed alle modalità di applicazione degli interventi sul burro fresco nazionale;

Visto il regolamento (CEE) n. 998/78 del 12 maggio 1978, relativo al prezzo di intervento per l'acquisto di burro prodotto nella Comunità per la campagna 1978-79;

Visti i regolamenti (CEE) numeri 878/77, 643/79, 652/79, 705/79 e 706/79 relativi ai tassi di cambio da applicare per la lira italiana nel quadro del sistema monetario europeo e della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CEE) n. 640/79 del 29 marzo 1979, col quale la campagna lattiera 1978-79 è prorogata fino al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità è l'urgenza in relazione all'andamento del mercato del burro fresco nazionale di provvedere ad assicurare l'organizzazione d'intervento per l'acquisto delle quantità del burro medesimo che venissero offerte in vendita allo intervento;

Considerato che sussistono le condizioni richieste dallo art. 12, secondo comma, della citata legge n. 303, per procedere mediante trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni od altri operatori che dispongono di attrezzature necessarie e di capacità tecnico-organizzativa idonee ad assicurare permanentemente e con criteri di uniformità operativa nelle zone maggiormente interessate alla produzione del burro le condizioni richieste per la buona conservazione del burro, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza dell'A.I.M.A. nel settore;

che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico e per l'espletamento del servizio inerente all'incarico medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nel mercato del burro sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio d'intervento, è affidato dalla A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni o altri operatori che dispongano di attrezzature e di capacità tecnico-organizzative idonee ad assicurare con criteri di uniformità operativa la buona conservazione del burro, alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione alla A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella sede dell'Azienda medesima in Roma (c.a.p. 00185) via Palestro, 81, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente della A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

La domanda, da redigersi su carta da bollo, deve contenere le seguenti indicazioni:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

l'impegno ad operare almeno nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna indicando, per ciascuna di esse, il centro o i centri di intervento nei quali il richiedente intende operare, nonchè la quantità di burro che è in grado di acquistare e conservare;

ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili per ciascun centro d'intervento. I magazzini di ciascun centro devono avere una capacità singola non inferiore a tonnellate 500 disponibile per l'intervento;

l'impegno ad acquistare, nei limiti della propria capacità ricettiva, tutto il prodotto offerto in vendita purchè riconosciuto rispondente ai requisiti, alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre tre mesi dalla data del presente decreto dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentazione legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del burro;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

Art. 4.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale, in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 804/68 e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti delle quantità di burro fresco nazionale definito ai successivi articoli 2 e 3 che viene offerto in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di conservazione e di cessione del burro di cui al precedente comma, offerto in vendita all'intervento nei centri da esso gestiti, secondo le norme del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonchè al finanziamento di dette operazioni.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, sopravvengano nuove disposizioni comunitarie in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'A.I.M.A. e sarà proceduto, se necessario, tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'eventuale adeguamento delle condizioni del contratto medesimo.

Art. 2.

E' oggetto dell'intervento il burro fresco nazionale prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

Detto burro inoltre deve:

a) essere di produzione nazionale e risultare fabbricato con crema acida pastorizzata in burrificio che dispone di impianti tecnici appropriati e in condizioni che consentono la fabbricazione di un burro di lunga e buona conservazione;

b) essere stato fabbricato nel periodo di quattordici giorni precedenti il giorno della consegna all'assuntore;

c) avere un titolo di grasso non inferiore all'82 per cento, contenere non più del 16 per cento di acqua e del 2 per cento di sostanze secche magre provenienti da latte, ed essere prodotto a base di crema acida;

d) avere un grado di acidità espresso in acido oleico non superiore allo 0,80 per cento;

e) presentare alla prova della fosfatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo - Van der Baas);

f) non presentare difetti all'esame organolettico;

g) essere presentato in pani di peso netto non inferiore a 25 kg ciascuno, avvolti in carta pergamena, o equivalente, per burro e contenuti in imballaggi nuovi di materiale resistente, normalmente utilizzati nel commercio allo ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro durante le operazioni di trasporto, di ammasso e di esportazione;

h) recare sugli imballaggi le seguenti indicazioni:

la denominazione di « Burro »;

il numero di identificazione e la denominazione del burrificio;

la data di fabbricazione;

il peso netto del burro.

A cura dell'assuntore del servizio sono aggiunte sugli imballaggi le seguenti indicazioni che possono anche essere riportate in codice secondo apposita specifica da allegare alla convenzione di attribuzione del servizio:

la data di consegna;

la data di immissione in frigorifero;

il numero della partita e il numero dell'imballaggio.

Il numero della partita deve corrispondere a quello della ricevuta provvisoria rilasciata dall'assuntore al conferente del prodotto.

Art. 3.

Gli acquisti sono effettuati al prezzo di intervento vigente il giorno della consegna. Detto prezzo alla data del presente decreto è di ECU 2.849,744 pari a L. 2.863.992,7 per tonnellata di burro. Tale prezzo è riferito alla condizione di merce resa franco magazzino frigorifero del centro di intervento, veicolo non scaricato.

Il burro, a cura del venditore, deve essere consegnato allo assuntore ad una temperatura di massa non superiore a 15°, in partite di almeno una tonnellata.

Il prezzo d'intervento si applica al burro consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza massima di 100 km rispetto al luogo in cui il burro è depositato.

Qualora la presa in carico del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo in cui è depositato il prodotto.

Nel caso in cui il magazzino frigorifero indicato dall'assuntore del servizio, sia situato ad una distanza superiore a km 100, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto per il percorso eccedente quello indicato, pari a ECU 0,042 (corrispondenti a L. 42,21) per tonnellata di prodotto e per chilometro.

Art. 4.

L'offerta di vendita del prodotto, da presentare all'assuntore, deve contenere le seguenti indicazioni:

quantità, qualità del prodotto e data di fabbricazione;

luogo in cui il prodotto è depositato;

centro d'intervento al quale il venditore intende consegnare il prodotto;

dichiarazione che la consegna avviene a cura e spese del venditore franco magazzino frigorifero del centro d'intervento, salvo rimborso delle spese di trasporto nella misura indicata al punto precedente qualora la distanza fra il luogo di deposito del prodotto e il centro di intervento medesimo superi i 100 km;

dichiarazione che il burro è di produzione nazionale.

Art. 5.

La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento nel giorno che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

All'atto della consegna del burro il conferente deve rilasciare dichiarazione attestante che il burro offerto in vendita è di produzione nazionale e fabbricato esclusivamente con crema ottenuta dal latte (escluso qualsiasi processo di ricostituzione o rigenerazione) e sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e di pastorizzazione. Inoltre il conferente deve presentare un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della circoscrizione territoriale nella quale è ubicato il burrificio produttore da cui risulti che esso è iscritto quale burrificio nel registro delle imprese produttrici.

Art. 6.

Il burro offerto all'intervento è considerato in deposito presso il magazzino frigorifero ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio e dall'esame organolettico, i requisiti del prodotto di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 2.

Le analisi e l'esame organolettico di cui al comma precedente sono affidati ad istituti o laboratori specializzati designati dall'A.I.M.A. L'esame organolettico del burro è eseguito presso l'istituto o laboratorio specializzato ad opera di tre esperti scelti dal direttore dell'istituto stesso. Il giudizio è espresso dagli esperti a maggioranza mediante compilazione della scheda di accertamento conforme allo schema allegato al presente atto disciplinare.

L'assuntore deve provvedere immediatamente, e comunque entro due giorni dalla consegna del burro, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni, che, presente il conferente od un suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di un chilogrammo ciascuno, e di essi uno è trattenuto, per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui è conservata la partita di burro. Di ciascun campionamento è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le quantità di burro prelevate per il campionamento ai sensi del precedente comma e del successivo art. 9, non vanno considerate come quantitativo di prodotto conferito. Le spese per le analisi e gli esami organolettici di cui al secondo comma del presente art. 6 ed al primo comma del successivo art. 9 sono a carico del conferente.

Art. 7.

All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio emette una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui è effettuata la consegna del prodotto, la data della consegna, il conferente, gli elementi di individuazione della partita e gli estremi della richiesta di campionamento rivolta a norma del precedente art. 6, comma terzo, all'istituto o laboratorio specializzato. La ricevuta provvisoria è emessa in due copie, delle quali una è consegnata al conferente e l'altra è conservata presso il magazzino di ricevimento.

A seguito di risultato positivo delle analisi e dell'esame organolettico, il deposito provvisorio del prodotto si trasforma in conferimento definitivo e l'assuntore provvede al pagamento del prezzo al conferente ai sensi del successivo art. 8.

Ove il risultato delle analisi o dell'esame organolettico fosse invece negativo, l'assuntore ne dà immediato avviso al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro dieci giorni dalla data in cui gli è pervenuto l'avviso, rifondendo l'assuntore del servizio di tutte le spese sostenute dal ricevimento alla restituzione della partita stessa.

Art. 8.

All'atto del conferimento definitivo, l'assuntore emette in sostituzione della ricevuta provvisoria, apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere rimessa all'A.I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino di ricevimento.

In detta bolletta devono risultare le stesse indicazioni distintive della partita ed inoltre il prezzo unitario di acquisto, l'importo complessivo del prodotto acquistato nonchè l'eventuale importo delle spese di trasporto di cui al quarto comma dell'art. 3, da rimborsare al venditore.

In base a tale bolletta il venditore riscuote l'importo dovutogli e la relativa IVA direttamente dall'assuntore o dallo istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare

o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla IVA un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del burro, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Una copia della bolletta d'acquisto rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Le bollette d'acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore e approvati dall'A.I.M.A.

Art. 9.

Alla scadenza di un periodo probativo di immagazzinamento di due mesi, calcolato dal giorno della presa in consegna del prodotto, l'assuntore fa eseguire nuovamente, presso gli istituti o laboratori indicati al comma secondo del precedente art. 6, l'esame organolettico del prodotto, con l'osservanza, per il prelevamento dei campioni di ciascuna partita, delle modalità previste dallo stesso art. 6.

Qualora alla scadenza del periodo probativo, in conseguenza dell'esito dell'esame organolettico del prodotto, si rilevi una diminuzione della qualità di burro superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro rispondente ai requisiti di cui all'art. 2 il contratto viene annullato per la quantità difettosa. In tal caso il venditore entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di annullamento è obbligato a ritirare la quantità stessa ed a rimborsare all'assuntore il prezzo riscosso nonchè, per ogni tonnellata di prodotto:

a) ECU 20,431, pari a L. 20.533,15 per spese fisse;

b) ECU 0,375, pari a L. 376,87 per giorno di ammasso per le spese di deposito frigorifero;

c) un importo per giorno di ammasso calcolato in funzione del prezzo di acquisto comunitario del burro e di un tasso di interesse del 9,50 % annuo.

Per il calcolo delle spese di cui alle lettere *b*) e *c*) il numero dei giorni è calcolato a decorrere dal giorno dell'entrata in ammasso fino al giorno di uscita.

Per la quantità di prodotto restituita l'assuntore emette apposita bolletta di uscita.

Art. 10.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del burro nonchè per le successive operazioni esecutive afferenti alla vendita del prodotto acquistato deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 11.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di burro danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute ed il danno accertato saranno rimborsati dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini di conservazione, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Art. 12.

La vendita del burro acquistato dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. quale organismo d'intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissate dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantità delle partite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 13.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in ammasso.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del burro all'acquirente, franco posto di carico del magazzino, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di forme e in quintali.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A., che viene emessa dall'assuntore stesso dopo *che sia stata ultimata la consegna del prodotto.*

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA, devono risultare, oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta, e nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata dall'A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità del prodotto consegnato espressa in tonnellate, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 14.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'Azienda, in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con una relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti prese in carico ed alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 15.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 16.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi, stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A.

Sono altresì dovuti all'assuntore del servizio il rimborso del costo del finanziamento del prezzo di acquisto del prodotto, nella misura che sarà stabilita nel contratto di affidamento del servizio, nonchè il rimborso della differenza passiva tra il prezzo di acquisto del prodotto ed il prezzo di cessione realizzato.

L'eventuale differenza attiva tra il prezzo di vendita del burro e quello di acquisto pagato dall'assuntore compete alla A.I.M.A.

Art. 17.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il burro acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 18.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del burro effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che l'A.I.M.A. si riserva di comunicare.

Art. 19.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 20.

L'A.I.M.A. si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendessero necessarie affinchè l'espletamento del servizio avvenga in conformità delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 21.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui al precedente art. 16 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

ALLEGATO

SCHEDA DI ACCERTAMENTO: ESAME ORGANOLETTICO DEL BURRO OFFERTO ALL'INTERVENTO

Primo esame (al momento del conferimento) — *Secondo esame* (dopo il periodo probatorio di conservazione)

Campione n. . . prelevato il giorno . . presso il magazzino . . dell'ente assuntore . relativo alla partita n. . . conferita in data . . dalla ditta

Aspetto (I difetti devono risultare pronunciati)	Struttura	Sapore e odore	Ripartizione dell'acqua
1.1 bicolore	2.1 granuloso	3.1 sapore di vecchio	4.1 acquoso, lattiginoso
1.2 striato	2.2 pasta corta, friabile, granulosa, grumosa	3.2 sapore di ossidazione	
1.3 marmorizzato		3.3 sapore di metallo	
1.4 macchiato (punti colorati, macchie di burro fuso)		3.4 sapore di foraggio	
1.5 separazione di olio		3.5 oleoso, sapore di olio di pesce, sapore di pesce	
1.6 materie estranee (1)		3.6 segoso	
1.7 ammuffito		3.7 sapore di fango, sapore di putrido	
		3.8 sapore caseoso, sapore di formaggio acido	
		3.9 acre, amaro, sapore di latticello	
		3.10 lievitato	
		3.11 sapore di bruciato	
		3.12 sapore di muffe	
		3.13 sapore di prodotti chimici	

A seguito dell'esame organolettico cui è stato sottoposto il campione di cui sopra si dichiara che (2):

li

Gli esperti

Visto, *il direttore dell'istituto o laboratorio*

Note: La presenza di difetti, sarà evidenziata con la sottolineatura della qualifica del o dei difetti.

(1) Per la valutazione si può procedere secondo metodi obiettivi, basati sulla filtrazione del burro fuso.

(2) Usare esclusivamente una delle seguenti dizioni:

A) Per il primo esame:

il campione stesso è esente da difetti;

il campione stesso presenta i difetti di cui ai numeri di nomenclatura

B) Per il secondo esame:

il campione stesso presenta nei confronti dei risultati del primo esame effettuato in data una diminuzione di qualità corrispondente a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro con i requisiti di cui all'art. dell'atto disciplinare allegato al decreto del Presidente dell'A.I.M.A. 11 giugno 1979;

il campione stesso presenta nei confronti dei risultati del primo esame effettuato in data una diminuzione di qualità superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro con i requisiti di cui all'art. . . . . dell'atto disciplinare allegato al decreto del Presidente dell'A.I.M.A. 11 giugno 1979.

(5535)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 14 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	852,45	852,45	852,65	852,45	852,50	852,40	852,55	852,45	852,45	852,45
Dollaro canadese	727,25	727,25	727,30	727,25	727 —	727,20	727,10	727,25	727,25	727,25
Marco germanico	446,67	446,67	446,70	446,67	446,50	446,65	446,75	446,67	446,67	446,65
Fiorino olandese	407,47	407,47	407,40	407,47	407,30	407,95	407,43	407,47	407,47	407,45
Franco belga	27,814	27,814	27,78	27,814	27,80	27,80	27,816	27,814	27,814	27,80
Franco francese	193,06	193,06	192,95	193,06	192,95	193,05	193,09	193,06	193,06	193 —
Lira sterlina	1789 —	1789 —	1794 —	1789 —	1782 —	1789 —	1789,50	1789 —	1789 —	1789 —
Lira irlandese	1685,50	1685,50	1684 —	1685,50	1683,25	—	1683 —	1685,50	1685,50	—
Corona danese	154,87	154,87	154,70	154,87	154,76	154,85	154,85	154,87	154,87	154,85
Corona norvegese	164,01	164,01	164,08	164,01	164 —	164 —	164,03	164,01	164,01	164 —
Corona svedese	194,76	194,76	194,60	194,76	194,55	194,65	194,85	194,76	194,76	194,75
Franco svizzero	493,44	493,44	492,70	493,44	493 —	493,40	493,30	493,44	493,44	493,45
Scellino austriaco	60,628	60,628	60,63	60,628	60,60	60,60	60,61	60,628	60,628	60,62
Escudo portoghese	17,10	17,10	17,15	17,10	17,15	17,05	17,10	17,10	17,10	17,10
Peseta spagnola	12,915	12,915	12,91	12,915	12,91	12,90	12,914	12,915	12,915	12,91
Yen giapponese	3,876	3,876	3,88	3,876	3,87	3,85	3,879	3,876	3,876	3,87

Media dei titoli del 14 giugno 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,225
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,750
» 5,50% » » 1968-83	87,825
» 5,50% » » 1969-84	82,675
» 6% » » 1970-85	82,350
» 6% » » 1971-86	78,325
» 6% » » 1972-87	78,500
» 9% » » 1975-90	85 —
» 9% » » 1976-91	85,700
» 10% » » 1977-92	88,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,900
» » » Ind. 1- 7-1979	100,300
» » » » 1-10-1979	100,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,900
» » » » 1- 3-1978/80	100,900
» » » » 1- 6-1978/80	100,875
» » » » 1- 8-1978/80	100,900
» » » » 1-12-1978/80	100,800
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	99,500
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	98,875
» » Pol. 9% 1- 1-1980	99,050
» » » 10% 1- 1-1981	97,750
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	88,300
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,275
» » » 12% 1- 4-1982	99,075
» » » 12% 1-10-1983	97,975
» » » 12% 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 giugno 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	852,50
Dollaro canadese	727,175
Marco germanico	446,71
Fiorino olandese	407,45
Franco belga	27,815
Franco francese	193,075
Lira sterlina	1789,25
Lira irlandese	1684,25
Corona danese	154,86
Corona norvegese	164,02
Corona svedese	194,805
Franco svizzero	493,37
Scellino austriaco	60,619
Escudo portoghese	17,10
Peseta spagnola	12,914
Yen giapponese	3,877

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto ecclesiastico e di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto ecclesiastico;
2) diritto civile,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5621)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, in Trieste, in liquidazione coatta amministrativa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 giugno 1979 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste, e pone la stessa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Lucio Chersi, nato a Parenzo il 9 ottobre 1921, è nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Riccardo Saccardi, nato a Portogruaro (Venezia) il 28 novembre 1912, dottor Paolo Valenti, nato a Trieste il 28 luglio 1936, dott. Goffredo Zanchi, nato a Chieti il 1° ottobre 1920, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste, in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1979

Il Governatore: BAFFI

(5619)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare cooperativa vogherese, società cooperativa a responsabilità limitata, in Voghera.

Si dà notizia — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — che in data 25 marzo 1979 è venuta a cessare, a seguito di atto di fusione per incorporazione nella Banca popolare di Milano, l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Banca popolare cooperativa vogherese, società cooperativa a responsabilità limitata, in Voghera (Pavia), disposta con decreto del Ministro del tesoro 20 settembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 dell'8 ottobre 1977) e prorogata con decreto del Ministro stesso 15 settembre 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 30 settembre 1978).

(5370)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Albano S. Alessandro e Monasterolo del Castello

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Con le stesse deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 27 marzo 1979, n. 22593: comune di Albano S. Alessandro (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 5 novembre 1976, n. 211, e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 15 aprile 1977, n. 245);

deliberazione 27 marzo 1979, n. 22595: comune di Monasterolo del Castello (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 febbraio 1977, n. 22/*a*, e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 8 gennaio 1978, n. 2).

(4670)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Seregno e Vimodrone

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati:

deliberazione 13 marzo 1979, n. 22263: comune di Seregno (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 15 maggio 1974, n. 83, relativa alla zona di via S. Valeria);

deliberazione 27 marzo 1979, n. 22603: comune di Vimodrone (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 7 marzo 1978, n. 78, relativa alle norme tecniche di attuazione)

(4671)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Azzano S. Paolo.

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato:

deliberazione 13 marzo 1979, n. 22259: comune di Azzano S. Paolo (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 3 settembre 1976, n. 29).

(5313)

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Vimodrone

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, del comune a fianco della stessa indicato:

deliberazione 10 aprile 1979, n. 22952, comune di Vimodrone (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 10 ottobre 1977, n. 162).

(5312)

Variante al piano di zona del comune di Seregno

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizi economica e popolare del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni

deliberazione 13 marzo 1979, n. 22246: comune di Seregno (Milano).

(4672)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

In calce al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1978 concernente il concorso, per titoli di servizio, per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 dell'11 aprile 1979, il firmatario per il Presidente è il Sottosegretario «*Del Rio*» e non il Sottosegretario «*Bressani*».

(4312)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad un posto di collaboratore in prova del ruolo amministrativo e al concorso a due posti di assistente in prova del ruolo amministrativo, presso l'istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris» di Torino.

Si informa che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai seguenti concorsi pubblici, banditi dall'istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris», corso Massimo D'Azeglio, 42, 10125 Torino, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1979:

a) concorso ad un posto di collaboratore in prova del ruolo amministrativo;

b) concorso a due posti di assistente in prova del ruolo amministrativo, uno dei quali riservato al personale dell'istituto, ai sensi dell'art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il nuovo termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per dettagliate informazioni o per ottenere le copie integrali dei bandi, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

(5315)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a centoventiquattro posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 ottobre 1978 il decreto ministeriale 17 aprile 1978 che rettifica la graduatoria generale di merito, approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1977, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a centoventiquattro posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

(4289)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto del servizio di fisiokinesiterapia e riabilitazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dello ente in Bari.

(1924/S)

OSPEDALE INFERMI «E. FRANCHINI» DI MONTECCHIO EMILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

(1926/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso il presidio integrativo di Roncoferraro;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(1908/S)

OSPEDALE ISRAELITICO GERIATRICO DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di medicina e geriatria;

un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di aiuto capo e due posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di aiuto capo e un posto di assistente del servizio di analisi cliniche;

un posto di aiuto capo e un posto di assistente del servizio di fisiokinesiterapia;

un posto di assistente biologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(1978/S)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. ANNUNZIATA» DI SAVIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e due posti di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(1925/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO «UMBERTO I» DI BELLANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bellano (Como).

(1917/S)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI ENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente oculistico (a tempo pieno);

un posto di assistente di radiologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(1913/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Sestri.

(1909/S)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(1906/S)

OSPEDALI DI DESENZANO DEL GARDA E LONATO

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Desenzano del Garda (Brescia).

(1907/S)

OSPEDALE PSICHIATRICO «S. MARIA MADDALENA» DI AVERSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli scientifici e pratici, a:

un posto di primario psichiatra presso l'unità ospedaliera « G. M. Linguiti »;

un posto di assistente psichiatra presso l'unità ospedaliera « B. Miraglia »;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al bando di concorso e per quanto da questo non previsto le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Aversa (Caserta).

(1915/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica presso l'ospedale policlinico « S. Orsola »;

un posto di aiuto di oncologia presso l'ospedale policlinico « S. Orsola »;

un posto di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(1905/S)

OSPEDALE «S. GIACOMO» DI NOVI LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(1911/S)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI NUORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio trasfusionale;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di ostetricia della sezione di gravidanza ad alto rischio;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ematologia;

tre posti di assistente del servizio di dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(1904/S)

OSPEDALE «GARIBALDI» DI CATANIA

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di ispettore sanitario (a tempo pieno);

un posto di aiuto di chirurgia generale addetto alla divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;

due posti di assistente di neurologia (a tempo pieno);

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di medicina generale addetto alla divisione di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di assistente di odontoiatria e stomatologia;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(1918/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di odontoiatria e stomatologia;

due posti di aiuto di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(1919/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1979, n. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 65 del 27 settembre 1978 concernente: « Interventi finanziari a favore di imprese artigiane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli articoli n. 8, 18, 19, 21 della legge regionale n. 65 del 27 settembre 1978 concernente: « Interventi finanziari a favore di imprese artigiane » sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 8. — Sono ammessi ai contributi in conto capitale:

a) i consorzi tra imprese artigiane, limitatamente agli investimenti strettamente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei consorzi medesimi;

b) le imprese costituite in forma di società cooperativa;

c) le imprese localizzate o che si localizzano in apposite aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad insediamenti produttivi;

d) le imprese che svolgano le attività indicate al punto *d*) dell'art. 4, che siano localizzate o si localizzino, nell'ambito territoriale del Lazio, nelle zone del Mezzogiorno riconosciute come particolarmente depresse ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonché nelle zone del centro-nord insufficientemente sviluppate individuate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 18. — Nella prima attuazione della presente legge sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui al precedente titolo II le domande relative ai beni acquistati o a lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 1977 e che siano inoltrate entro il 30 aprile 1979.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata data ancora attuazione alle disposizioni richiamate al punto *d*) dell'art. 8, sono ammesse a contributo le imprese localizzate nei comuni di cui all'allegato elenco.

Art. 19. — La legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9, è abrogata.

Art. 21. — In dipendenza della autorizzazione di spesa prevista dal primo comma del precedente art. 20 nell'area progettuale "Sviluppo dell'industria e dell'artigianato, aree attrezzate", codice n. 0200, sono inseriti per l'anno 1978 i seguenti stanziamenti:

Cap. n. 103254, L. 1.800.000.000;
Cap. n. 103255, » 400.000.000;
Cap. n. 103154, » 200.000.000.

Con i successivi provvedimenti legislativi sarà determinata la spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni 1979 e successivi ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 gennaio 1979

SANTARELLI

(*Omissis*).

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 *gennaio* 1979.

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1979, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge il bilancio per l'anno finanziario 1979 e comunque non oltre il 31 marzo 1979, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 gennaio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 *gennaio* 1979.

(4038)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791650)